Conto corrente con la Posta

Anno 77° — Numero 100

GAZZETTA UFFICIALE DEL REGNO D'ITALIA

PARTE PRIMA

Roma - Giovedì, 30 aprile 1936 - Anno XIV

SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI MENO I FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA – UFFICIO PUBBLICAZIONE DELLE LEGGI — TELEFONI: 50-107 – 50-033 – 53-914

SOMMARIO

PARLAMENTO NAZIONALE

CAMERA DEI DEPUTATI

LEGISLATURA XXIX — SESSIONE 1934-36

La Camera dei deputati è convocata in seduta pubblica per lunedì 4 maggio 1936-XIV — 169° giorno dell'assedio economico — alle ore 16, col seguente

ORDINE DEL GIORNO:

I. — *Discussione dei seguenti disegni di legge:*

Conversione in legge del R. decreto-legge 2 dicembre 1935-XIV, n. 2342, concernente l'estensione a tutti i dipendenti statali ed agli appartenenti alla Milizia volontaria per la sicurezza nazionale, comandati a compiere voli per ragioni di servizio, della concessione dell'indennizzo privilegiato aeronautico. (1037).

Conversione in legge del R. decreto-legge 20 gennaio 1936-XIV, n. 237, concernente il riordinamento ed il rafforzamento del Corpo Reale delle Miniere. (1097-B).

Conversione in legge del R. decreto-legge 9 marzo 1936-XIV, n. 407, concernente variazioni allo stato di previsione dell'entrata, a quelli della spesa di diversi Ministeri ed ai bilanci di Aziende autonome per l'esercizio finanziario 1935-36, nonchè altri indifferibili provvedimenti; e convalidazione del R. decreto 5 marzo 1936-XIV, n. 406, relativo a prelevamento dal fondo di riserva per le spese impreviste dell'esercizio medesimo. (1152).

Conversione in legge del R. decreto-legge 3 febbraio 1936-XIV, n. 312, per l'estensione ai maestri elementari dei corsi integrativi di Bolzano delle disposizioni dell'art. 38 della legge 22 aprile 1932-X, n. 490 (1155).

Conversione in legge del R. decreto-legge 17 febbraio 1936-XIV, n. 420, che autorizza le Amministrazioni militari ad eseguire immediatamente, in speciali circostanze, le provviste e lavorazioni di materiali destinati alla costituzione, completamento e ricostituzione delle dotazioni militari, nonchè la costruzione e manutenzione del Regio naviglio (1156).

Conversione in legge del R. decreto-legge 30 dicembre 1935-XIV, n. 2435, concernente l'autorizzazione all'Istituto Nazionale delle Assicurazioni ad assumere l'assicurazione, per conto dello Stato, del pieno rischio di navigazione dei piroscafi *Rex* e *Conte di Savoia*. (1160).

Conversione in legge del Regio decreto-legge 3 febbraio 1936-XIV, n. 287, che modifica l'art. 21 del R. decreto-legge 29 luglio 1927, n. 1509, sull'ordinamento del credito agrario nel Regno. (1161).

Conversione in legge del R. decreto-legge 12 marzo 1936-XIV, n. 435, concernente la definitiva sistemazione dell'abolita imposta sul vino. (1165).

Conversione in legge del R. decreto-legge 12 marzo 1936-XIV, n. 434, concernente provvedimenti in materia di tassa di scambio. (1166).

Conversione in legge del R. decreto-legge 3 febbraio 1936-XIV, n. 440, contenente modificazioni alla legge 26 maggio 1932, n. 627, relativa al credito alberghiero. (1168).

Conversione in legge del R. decreto-legge 23 gennaio 1936-XIV, n. 359, riguardante l'istituzione dell'Ente « Opere laiche palatine pugliesi » con sede in Bari. (1172).

Conversione in legge del R. decreto-legge 3 febbraio 1936-XIV, n. 483, che approva il piano regolatore di massima di Adria e le relative norme di attuazione. (1178).

II. — *Discussione del disegno di legge:*

Stato di previsione della spesa del Ministero delle colonie per l'esercizio finanziario dal 1° luglio 1936-XIV al 30 giugno 1937-XV. (983).

III. — *Discussione dei seguenti disegni di legge:*

Stato di previsione della spesa del Ministero degli affari esteri per l'esercizio finanziario dal 1° luglio 1936-XIV al 30 giugno 1937-XV. (982).

Stato di previsione della spesa del Ministero della stampa e della propaganda per l'esercizio finanziario dal 1° luglio 1936-XIV al 30 giugno 1937-XV. (993).

Stato di previsione dell'entrata e della spesa del Ministero delle finanze per l'esercizio finanziario dal 1° luglio 1936-XIV al 30 giugno 1937-XV. (980).

(1115)

LEGGI E DECRETI

LEGGE 2 aprile 1936-XIV, n. 652.

Conversione in legge del R. decreto-legge 3 febbraio 1936-XIV, n. 286, relativo all'assegnazione alla Reale Accademia d'Italia di un contributo annuo per la esecuzione di lavori bibliografici.

VITTORIO EMANUELE III
PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA

Il Senato e la Camera dei deputati hanno approvato;
Noi abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:

Articolo unico. — È convertito in legge il R. decreto-legge 3 febbraio 1936-XIV, n. 286, relativo all'assegnazione alla Reale Accademia d'Italia di un contributo annuo per la esecuzione di lavori bibliografici.

Ordiniamo che la presente, munita del sigillo dello Stato, sia inserta nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 2 aprile 1936 - Anno XIV

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI — DE VECCHI DI VAL CISMON — DI REVEL.

Visto, *il Guardasigilli*: SOLMI.

LEGGE 2 aprile 1936-XIV, n. 653.

Conversione in legge del R. decreto-legge 2 dicembre 1935-XIV, n. 2161, relativo alla proroga del termine stabilito dal R. decreto 16 ottobre 1934-XII, n. 1901, per la presentazione della domanda e dei documenti per l'ammissione al giudizio d'idoneità per l'esercizio della professione di maestro di canto.

VITTORIO EMANUELE III
PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA

Il Senato e la Camera dei deputati hanno approvato;
Noi abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:

Articolo unico. — È convertito in legge il R. decreto-legge 2 dicembre 1935-XIV, n. 2161, relativo alla proroga del termine stabilito dal R. decreto 16 ottobre 1934-XII, n. 1901, per la presentazione della domanda e dei documenti per l'ammissione al giudizio d'idoneità per l'esercizio della professione di maestro di canto.

Ordiniamo che la presente, munita del sigillo dello Stato, sia inserta nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 2 aprile 1936 - Anno XIV

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI — DE VECCHI DI VAL CISMON — SOLMI — DI REVEL.

Visto, *il Guardasigilli*: SOLMI.

REGIO DECRETO-LEGGE 3 febbraio 1936-XIV, n. 654.

Incarico al Ministero per la stampa e la propaganda della nomina della Commissione per la vigilanza sulle radiodiffusioni.

VITTORIO EMANUELE III
PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA

Visto il R. decreto-legge 3 dicembre 1934-XIII, n. 1989, convertito nella legge 4 aprile 1935, n. 884, che istituisce la Commissione incaricata di fissare le direttive artistiche e di seguire la vigilanza sul servizio delle radiodiffusioni;

Visto il R. decreto-legge 26 settembre 1935-XIII, n. 1829, che stabilisce le competenze del Ministero per la stampa e la propaganda e di quello delle comunicazioni nei servizi delle radiodiffusioni;

Riconosciuta l'urgente ed assoluta necessità di modificare le disposizioni dell'art. 2 del R. decreto-legge 3 dicembre 1934-XIII, n. 1989;

Visto l'art. 3, n. 2, della legge 31 gennaio 1926, n. 100,

Sentito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per la stampa e la propaganda, di concerto coi Nostri Ministri Segretari di Stato per le finanze e per le comunicazioni;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1. — Con effetto dal 27 ottobre 1935-XIII, l'art. 2 del R. decreto-legge 3 dicembre 1934, n. 1989, è abrogato e sostituito con il seguente:

« Art. 2. — È istituita una Commissione nominata dal Ministro per la stampa e la propaganda, per fissare le direttive artistiche di massima da seguirsi dall'Ente Italiano Audizioni Radiofoniche (E.I.A.R.) e per la vigilanza sulla parte programmatica e tecnica del servizio delle radiodiffusioni.

La Commissione è costituita come segue:

due competenti d'arte;

un tecnico;

due rappresentanti del Ministero per la stampa e la propaganda (direttore generale per i servizi della propaganda ed ispettore del teatro);

un rappresentante designato dal Ministero delle comunicazioni;

un rappresentante designato dal Segretario del P.N.F.;

un segretario, scelto tra i funzionari del Ministero per la stampa e la propaganda o del Ministero delle comunicazioni.

Gli emolumenti e rimborsi spettanti ai componenti la Commissione sono da corrispondersi dall'Ente suddetto (E.I.A.R.), nella misura fissata con decreto del Ministro per la stampa e la propaganda, di concerto con quello per le finanze ».

Il presente decreto sarà presentato al Parlamento per la sua conversione in legge. Il Ministro proponente è autorizzato alla presentazione del relativo disegno di legge.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 3 febbraio 1936 - Anno XIV

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI — CIANO — DI REVEL — BENNI.

Visto, *il Guardasigilli*: SOLMI.

Registrato alla Corte dei conti, addì 27 aprile 1936 - Anno XIV
Atti del Governo, registro 371, foglio 107. — MANCINI.

REGIO DECRETO-LEGGE 27 febbraio 1936-XIV, n. 665.

Approvazione del piano regolatore edilizio di massima della città vecchia e zone adiacenti della città di Fiume, con le relative norme di attuazione.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

Ritenuta l'assoluta ed urgente necessità di approvare il piano regolatore generale di massima edilizio e di ampliamento di Fiume;

Visto l'art. 3, n. 2, della legge 31 gennaio 1926, n. 100;

Udito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per i lavori pubblici di concerto con quelli per la grazia e giustizia, per le finanze, per la guerra e per l'educazione nazionale;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1. — È approvato e dichiarato di pubblica utilità il piano regolatore edilizio di massima della città vecchia e delle zone adiacenti della città di Fiume, esaminato dal Consiglio superiore dei lavori pubblici in adunanza generale del 14 giugno 1935-XIII e dal Consiglio superiore di sanità, sezione 2ª, nell'adunanza del 4 febbraio 1936-XIV.

Un esemplare di tale piano, costituito da quattro planimetrie in iscala 1:1000, munito del visto del Ministro per i lavori pubblici, sarà depositato all'Archivio di Stato.

È approvato il regolamento annesso al presente decreto contenente norme generali e prescrizioni tecniche per l'attuazione del piano regolatore il quale regolamento, vistato dal Ministro per i lavori pubblici, sarà depositato all'Archivio di Stato.

Art. 2. — Con l'approvazione del piano regolatore di massima vengono fissate le direttive e determinati i criteri generali secondo i quali saranno sviluppati e compilati i piani particolareggiati di esecuzione.

Il comune di Fiume provvederà alla compilazione dei piani particolareggiati di esecuzione delle varie zone ed opere comprendenti la planimetria particolareggiata della zona e l'elenco delle proprietà soggette ad espropriazione od a vincolo.

I piani particolareggiati di esecuzione di ciascuna zona dovranno essere resi pubblici ai sensi e per gli effetti dell'art. 87 della legge 25 giugno 1865, n. 2359.

La pubblicazione ufficiale dei piani particolareggiati sarà effettuata per opera del comune di Fiume a mano a mano che se ne presenti la opportunità e se ne preveda la prossima realizzazione.

La imposizione del vincolo ed i termini per la presentazione dei ricorsi decorrono dalla data della pubblicazione ufficiale di ogni singolo piano particolareggiato.

L'approvazione dei piani particolareggiati di esecuzione sarà data con Regio decreto su proposta del Ministro per i lavori pubblici di concerto col Ministro per l'educazione nazionale.

Nella parte nord-ovest deve essere creato un sistema stradale costituito da una piazza di smistamento, da cui parte l'arteria principale che collega la via XXX Ottobre con piazza San Vito e che costituisce il primo tratto della diagonale, giusta il disegno vistato dal Ministro per i lavori pubblici e allegato al presente decreto quale parte integrante. (All. *B*).

Art. 3. — Per l'occupazione delle aree necessarie alla esecuzione del piano regolatore il Comune procederà in confronto dei rispettivi proprietari a norma delle disposizioni del presente decreto e di quelle della legge 25 giugno 1865, n. 2359, sulle espropriazioni per causa di pubblica utilità.

Per quanto si riferisce a sistemazioni che interessino beni demaniali o beni altrimenti soggetti per legge a speciale sorveglianza delle autorità pubbliche, saranno presi dal comune di Fiume preventivi accordi con le Amministrazioni competenti.

Art. 4. — Il Comune è autorizzato a comprendere nelle espropriazioni anche i beni attigui, l'occupazione dei quali giovi ad integrare le finalità dell'opera ed a soddisfare le sue prevedibili esigenze future.

Prima di procedere alla espropriazione dei beni occorrenti per l'attuazione del piano, il Comune deve farne notifica ai rispettivi proprietari e contemporaneamente invitarli a dichiarare entro un termine fissato se o meno intendano essi stessi addivenire alla edificazione o ricostruzione sulla loro proprietà, singolarmente se proprietari dell'intera zona o riuniti in Consorzio, secondo le norme estetiche ed edilizie che il Comune stabilirà in relazione ai vincoli del piano, alle speciali norme generali e prescrizioni tecniche, di cui al suddetto regolamento, ed alle disposizioni del regolamento edilizio e d'igiene vigenti nel Comune stesso.

Art. 5. — Nessuno avrà diritto ad indennità per la risoluzione dei contratti di locazione cagionata dalla esecuzione del piano regolatore.

L'indennità dovuta ai proprietari degli immobili espropriati, è determinata sulla media del valore venale e dell'imponibile netto agli effetti delle imposte sui terreni e sui fabbricati, capitalizzato ad un saggio dal 3,50 % al 7 % a seconda delle condizioni dell'edificio e della località.

Nella determinazione delle indennità di espropriazione i periti debbono riferirsi al puro valore dell'immobile, considerato indipendentemente dalla maggiore edificabilità del terreno e debbono escludere qualsiasi coefficiente di valore in più o in meno, che direttamente o indirettamente, mediatamente o immediatamente, dipenda o consegua dalla adozione, approvazione, ed esecuzione totale o parziale del piano.

Nel determinare l'indennità per i miglioramenti e le spese fatte dopo la pubblicazione del piano, i periti dovranno attenersi alle norme dell'art. 13.

Art. 6. — Per l'esecuzione degli espropri degli stabili compresi nel piano particolareggiato, il Comune può, a suo insindacabile giudizio, seguire la procedura normale stabilita dalla legge di espropriazione per causa di pubblica utilità 25 giugno 1865, n. 2359, oppure seguire la procedura speciale abbreviata di cui al successivo articolo.

Qualora il Comune scelga di seguire la procedura normale i termini stabiliti dalla legge 25 giugno 1865, n. 2359, possono essere abbreviati con decreto del Prefetto da pubblicarsi nei modi di legge.

Art. 7. — Per la procedura abbreviata si seguiranno le seguenti norme:

a) il Prefetto della provincia di Fiume in seguito a richiesta del comune di Fiume, dispone perchè in contradittorio col Comune stesso e coi rispettivi espropriandi, venga formato lo stato di consistenza dei beni da espropriarsi e sulle risultanze dello stato di consistenza ed in base ai criteri di valutazione di cui all'art. 5 del presente decreto, sentito, ove occorra, un tecnico da lui scelto nell'Albo degli ingegneri della provincia di Fiume, determina la somma che dovrà depositarsi alla Cassa depositi e prestiti quale indennità di espropriazione unica ed inscindibile per ogni proprietà a tacitazione di tutti i diritti reali inerenti alla proprietà stessa.

Tale provvedimento è notificato agli espropriandi nella forma delle citazioni;

b) nel decreto di determinazione delle indennità il Prefetto deve pure stabilire i termini entro i quali l'espropriante deve eseguire il deposito presso la Cassa depositi e prestiti dell'importo della indennità di cui sopra;

c) effettuato il deposito l'espropriante dovrà richiedere al Prefetto il decreto di trasferimento di proprietà e di immissione in possesso degli stabili contemplati nello stato di consistenza dei beni di cui al comma *a*) del presente articolo;

d) tale decreto del Prefetto deve essere, a cura dell'espropriante, trascritto all'Ufficio delle ipoteche e successivamente notificato agli interessati nella forma delle citazioni.

La notificazione del decreto tiene luogo di presa di possesso dei beni espropriati;

e) nei trenta giorni successivi alla notifica suddetta gli interessati possono proporre avanti l'autorità giudiziaria competente le loro opposizioni relativamente alla misura delle indennità come sopra determinate;

f) tracorsi i trenta giorni dalla notifica di cui al comma d) del presente articolo senza che sia stata prodotta opposizione, l'indennità come sopra determinata e depositata diviene definitiva;

g) le opposizioni di cui al comma e) del presente articolo sono trattate con la procedura stabilita dall'art. 51 della legge 25 giugno 1865, n. 2359, ma per l'eventuale nuova valutazione devono applicarsi i criteri ed i riferimenti stabiliti con l'art. 5 del presente decreto.

Art. 8. — Tutte le costruzioni eseguite sia da privati che dal Comune o suoi concessionari per l'attuazione del piano, compiute entro il termine di 10 anni a decorrere dalla pubblicazione del presente decreto, godranno della esenzione venticinquennale dalle imposte e dalla sovraimposta comunale e provinciale sui fabbricati.

Art. 9. — Il comune di Fiume è autorizzato ad imporre ai proprietari dei beni che siano avvantaggiati dalla esecuzione delle opere previste dal presente piano regolatore, contributi di miglioria nei limiti e con le forme previste dal testo unico per la finanza locale approvato con R. decreto 14 settembre 1931, n. 1175.

Art. 10. — I proprietari delle nuove costruzioni, le quali debbono essere dotate di portici, hanno l'obbligo, senza indennizzo di sorta, di lasciare soggetti a servitù di pubblico transito e quindi da considerarsi per ogni conseguente effetto come pubbliche vie, i portici stessi, oltre i contributi previsti nell'art. 9.

Art. 11 — La tassa di registro e di trascrizione ipotecaria sui soli trapassi di proprietà al comune di Fiume per l'esproprio e l'acquisto di immobili occorrenti per l'esecuzione del piano regolatore generale, approvato col presente decreto, è stabilita nella misura fissa di L. 10 per ogni atto ed ogni trascrizione.

Il privilegio fiscale previsto nel precedente comma del presente articolo è limitato agli atti e contratti indicati nel comma stesso, posti in essere entro il termine di 25 anni a decorrere dalla pubblicazione del presente decreto.

Art. 12. — Il Governo del Re ha facoltà di approvare con Regio decreto, sentito il parere del Consiglio superiore dei lavori pubblici e del Consiglio superiore di sanità, le parziali modificazioni del piano che nel corso della sua attuazione il Comune riconoscerà opportune.

Art. 13. — Il presente piano di massima non ha limiti di durata.

Per l'esecuzione dei piani particolareggiati è assegnato il termine di anni dieci dalla pubblicazione del decreto di approvazione.

Nella deliberazione podestabile di adozione del piano particolareggiato, dovrà essere indicato il termine entro il quale dovranno compiersi le espropriazioni.

Tale termine decorrerà dalla pubblicazione del decreto di approvazione. Anche dopo l'approvazione dei piani particolareggiati, sarà consentita ai proprietari degli stabili colpiti dal piano la esecuzione delle opere di conservazione e manutenzione dei loro immobili.

Il Comune potrà anche consentire opere che eccedano la conservazione e manutenzione a suo esclusivo giudizio.

In tal caso delle opere eseguite sarà tenuto conto nel computo delle indennità di esproprio deducendone, le quote di deprezzamento.

Art. 14. — In quanto non disposto o modificato col presente decreto, valgono le norme della legge 25 giugno 1865, n. 2359.

Il presente decreto sarà presentato al Parlamento per la conversione in legge.

Il Ministro proponente è incaricato della presentazione del relativo disegno di legge.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 27 febbraio 1936 - Anno XIV

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI — COBOLLI-GIGLI — SOLMI — DI REVEL — DE VECCHI DI VAL CISMON.

Visto, *il Guardasigilli*: SOLMI.

Registrato alla Corte dei conti, addì 27 aprile 1936 - Anno XIV
Atti del Goveno, registro 371, *foglio* 108. — MANCINI.

REGIO DECRETO-LEGGE 23 aprile 1936-XIV, n. 656.

Ruoli organici del personale del Sottosegretariato di Stato per gli scambi e per le valute e norme per il relativo inquadramento.

VITTORIO EMANUELE III
PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA

Visto il R. decreto-legge 20 maggio 1935-XIII, n. 654, convertito nella legge 19 marzo 1936-XIV, n. 541, costitutivo della Sovraintendenza allo scambio delle valute;

Visto il R. decreto 29 dicembre 1935-XIV, n. 2186, che istituisce il Sottosegretariato di Stato per gli scambi e per le valute;

Visto il R. decreto 27 gennaio 1936-XIV, n. 71, che determina la costituzione delle direzioni generali presso il Sottosegretariato di Stato medesimo;

Visto il R. decreto 11 novembre 1923, n. 2395, sull'ordinamento gerarchico delle Amministrazioni dello Stato, e successive variazioni;

Visto il R. decreto-legge 30 dicembre 1923, n. 2960, sullo stato giuridico degli impiegati civili dello Stato, e successive modificazioni;

Visto il R. decreto-legge 7 aprile 1925, n. 405 e successive modificazioni;

Visto il R. decreto-legge 6 gennaio 1936-XIV, n. 104, per la riorganizzazione dell'Istituto nazionale per i cambi con l'estero;

Visto il R. decreto-legge 3 febbraio 1936-XIV, n. 296, per il riordinamento dell'Istituto nazionale fascista per gli scambi con l'estero;

Visto l'art. 3, n. 2, della legge 31 gennaio 1926, n. 100;

Ritenuta la necessità assoluta e l'urgenza di provvedere all'ordinamento dei servizi e del personale del detto Sottosegretariato di Stato;

Udito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Capo del Governo, Primo Ministro Segretario di Stato e Ministro per gli affari esteri e per le corporazioni, di concerto col Ministro per le finanze;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1. — Oltre ai servizi ed al personale indicati nell'art. 3 del R. decreto 29 dicembre 1935, n. 2186, sono trasferiti al Sottosegretariato di Stato per gli scambi e per le valute, gli Uffici geografici d'informazioni, l'Ufficio dogane, l'Ufficio speciale dei permessi o nulla osta d'esportazione dell'Istituto nazionale fascista per il commercio estero ed il Servizio sovraintendenza dell'Istituto nazionale per i cambi con l'estero.

Al Sottosegretariato di Stato medesimo viene trasferito il personale addetto ai servizi di cui al precedente comma nei limiti che saranno stabiliti dal Consiglio di amministrazione del Sottosegretariato di Stato stesso e senza comunque eccedere la disponibilità dei posti previsti per i singoli gradi nei ruoli organici, salvo però il disposto dell'art. 108 del R. decreto 30 dicembre 1923, n. 2960.

Art. 2. — I ruoli organici del personale del Sottosegretariato di Stato per gli scambi e per le valute, sono quelli indicati nelle tabelle *A* e *B* allegate al presente decreto e firmate d'ordine Nostro dal Ministro proponente e da quello per le finanze.

Art. 3. — L'inquadramento nel ruolo previsto nella tabella *A* annessa al presente decreto del personale indicato all'art. 3 del R. decreto 29 dicembre 1935, n. 2186, ed al precedente art. 1 sarà effettuato secondo le norme previste negli articoli seguenti e senza comunque eccedere la disponibilità dei posti previsti per i singoli gradi nei ruoli organici, salvo però il disposto dell'art. 108 del Regio decreto 30 dicembre 1923, n. 2960.

Art. 4. — Per il personale di ruolo delle Amministrazioni dello Stato, civili e militari, l'inquadramento avrà luogo a giudizio insindacabile del Consiglio di amministrazione e secondo le norme vigenti, conservando l'attuale gruppo, grado ed anzianità.

Il personale che non riporti giudizio favorevole all'inquadramento sarà restituito alla propria Amministrazione entro due mesi dal deliberato del Consiglio predetto.

I posti che dopo l'applicazione del primo comma risulteranno disponibili nei vari gradi del ruolo di cui alla tabella *A* annessa al presente decreto sono conferiti per promozione, secondo le vigenti disposizioni, ai funzionari già inquadrati.

Art. 5. — Per il personale in servizio presso il Sottosegretariato di Stato per gli scambi e per le valute, proveniente da Enti di diritto pubblico, di cui all'art. 3 del R. decreto 29 dicembre 1935, n. 2186 e per quello di cui all'art. 1 del presente decreto, l'inquadramento sarà effettuato su conforme parere di apposita Commissione presieduta dal Sottosegretario di Stato, composta dai Direttori generali del Sottosegretariato di Stato, ed assistita da un segretario scelto ai sensi dell'ultimo comma dell'art. 18 del presente decreto.

L'inquadramento del personale di cui al precedente comma nei ruoli di gruppo *A* e *B*, è subordinato al possesso dei requisiti seguenti:

a) titolo di studio previsto per ciascun gruppo dall'art. 16 del R. decreto 11 novembre 1923, n. 2395;

b) per non oltre 4 posti di grado VI, aver disimpegnate funzioni direttive complessivamente per almeno un quinquennio presso gli Enti di diritto pubblico dai quali il personale fu distaccato, presso la Sovraintendenza alle valute istituita con R. decreto-legge 20 maggio 1935, n. 654 e presso il Sottosegretariato di Stato per gli scambi e per le valute, ovvero avere svolte per almeno un decennio attività in materia economica e finanziaria inerenti alle attribuzioni del Sottosegretariato di Stato per gli scambi e per le valute;

c) per i posti di grado VII ed VIII aver disimpegnate le funzioni direttive di cui sopra per non meno di un triennio, ovvero

svolte attività in materia economica ai sensi della precedente lettera *b*) per almeno un sessennio;

d) per i posti di grado IX e X aver disimpegnate rispettivamente per non meno di 5 e 3 anni le funzioni corrispondenti al grado presso gli Enti suddetti, ovvero svolte attività in materia economica e finanziaria previste dalle precedenti lettere *b*) e *c*) e per quelli di grado XI aver disimpegnate dette funzioni per meno di tre anni.

L'inquadramento del personale di cui al primo comma nei ruoli di gruppo *C*, sarà effettuato nel grado iniziale ovvero nel grado XII a seconda che il personale stesso abbia disimpegnate funzioni d'ordine presso gli Enti di cui al precedente comma rispettivamente per un periodo inferiore a 5 anni o di almeno 5 anni.

L'inquadramento ha luogo prescindendo dal limite d'età.

Art. 6. — I posti che dopo l'applicazione dei precedenti articoli ed entro il termine previsto dall'art. 17 risulteranno vacanti nei vari gradi del ruolo di cui all'annessa tabella *A* potranno essere conferiti su apposita domanda ed a giudizio della Commissione di cui all'art. 5:

1) ad impiegati di altre Amministrazioni statali di pari gruppo e grado o, tranne che per i gradi VIII del gruppo *A*, IX del gruppo *B*, e XI del gruppo *C*, anche di grado immediatamente inferiore dello stesso gruppo:

2) per posti di grado inferiore all'VIII del gruppo *A* ed al IX del gruppo *B*, ad impiegati dell'Istituto nazionale fascista per il commercio estero e dell'Istituto nazionale per i cambi con l'estero, i quali si trovino nelle condizioni previste dalle lettere *a*) e *d*) del precedente art. 5.

Entro i termini di cui al primo comma del presente articolo, uno dei posti di grado V previsti dall'annessa tabella *A* potrà essere conferito anche a persona estranea alla Amministrazione dello Stato, che abbia singolare capacità nelle discipline economiche e finanziarie e spiccata attitudine per le funzioni direttive di tale grado, in relazione ai servizi del Sottosegretariato di Stato.

Art. 7. — Il ruolo Trattati e della politica doganale e commerciale con l'estero risultante dalla tabella annessa al R. decreto 17 luglio 1931, n. 1086, modificato con R. decreto-legge 2 dicembre 1934, n. 1977, è soppresso.

Il personale che di detto ruolo faceva parte sarà inquadrato nei ruoli organici del Sottosegretariato per gli scambi e per le valute secondo le norme stabilite negli articoli seguenti.

Art. 8. — Le funzioni di Consigliere e di Addetto commerciale all'ester saranno disimpegnate dai funzionari di grado superiore al IX appartenenti al ruolo previsto dalla tabella *B* annessa al presente decreto.

I funzionari di grado non inferiore al IX inquadrati ai sensi del precedente comma, potranno essere incaricati della reggenza di Uffici di delegazione commerciale all'estero. Tuttavia, per i primi 3 anni dalla pubblicazione del presente decreto, detto incarico potrà essere affidato anche a funzionari di grado inferiore dello stesso ruolo.

Art. 9. — I posti di grado V, VI, VII ed VIII del ruolo di gruppo *A* di cui alla tabella *B* annessa al presente decreto, saranno conferiti ai funzionari di pari grado del soppresso ruolo dello stesso gruppo *A* dell'Ufficio trattati attualmente titolari di Delegazione commerciale all'estero ed ai funzionari di pari grado del ruolo amministrativo del Ministero delle corporazioni che, in virtù di speciale disposizione, siano titolari di tali uffici.

Dopo l'applicazione del precedente comma il personale del cessato Ufficio trattati verrà inquadrato a giudizio del Consiglio di amministrazione nei posti rimasti disponibili nel ruolo previsto dalla tabella *B* od in quelli di cui alla tabella *A* conservando l'attuale gruppo, grado ed anzianità.

Art. 10. — I posti che dopo l'inquadramento previsto dai precedenti articoli risultino disponibili nel ruolo di cui all'unita tabella *B* saranno conferiti mediante pubblici concorsi per i gradi iniziali con l'osservanza delle vigenti disposizioni. Però nei termini stabiliti dall'art. 17 per il personale in servizio da oltre un triennio presso gli Uffici commerciali all'estero si prescinde dai limiti di età.

Art. 11. — I posti di grado VII che dopo l'applicazione dei precedenti articoli si renderanno vacanti nel ruolo di cui alla tabella *B*, saranno conferiti per due terzi per promozione per merito comparativo ai funzionari che abbiano tre anni di anzianità nel grado immediatamente inferiore dello stesso ruolo e per un terzo a funzionari del ruolo previsto dall'annessa tabella *A*, di grado VII gruppo *A*, in seguito a concorso per titoli e per esami, che abbiano una anzianità di grado non inferiore a due anni.

Art. 12. — Il personale appartenente al ruolo di gruppo *A*, previsto dalla tabella *B* annessa al presente decreto, può essere chiamato in qualunque tempo a prestare servizio definitivamente presso il Sottosegretariato di Stato per gli scambi e per la valute.

Il personale di cui al precedente comma, di grado inferiore al VI, verrà trasferito col proprio grado nel ruolo previsto dalla tabella *A*, allorchè vi si sarà reso vacante il posto, in conseguenza dell'applicazione della norma contenuta nel precedente art. 11.

Il personale appartenente al ruolo di cui al primo comma potrà, per speciali esigenze di servizio, in relazione alle funzioni da esso disimpegnate, essere chiamato temporaneamente presso il Sottosegretariato di Stato.

Art. 13. — Restano in vigore tutte le disposizioni che non contrastino con quelle contenute nel presente decreto e riguardanti il ruolo speciale dei Consiglieri ed Addetti commerciali all'estero.

Art. 14. — Con decreti del Capo del Governo, di concerto con il Ministro per le finanze e con gli altri Ministri competenti, può essere temporaneamente comandato, per eccezionali esigenze di servizio di natura tecnica presso il Sottosegretariato di Stato personale particolarmente idoneo, appartenente ai gruppi *A* e *B* delle Amministrazioni civili e militari dello Stato — comprese quelle con ordinamento autonomo — o ad Enti di diritto pubblico, sottoposti alla vigilanza dello Stato.

Gli stipendi e gli altri assegni di carattere continuativo corrisposti al personale degli Enti di diritto pubblico di cui al precedente comma potranno essere rimborsati agli Enti medesimi sul bilancio dello Stato.

Per sopperire a straordinarie esigenze di servizio, il Sottosegretariato di Stato per gli scambi e per le valute può assumere, in base ad autorizzazione del Capo del Governo, personale a contratto entro i limiti strettamente necessari e per non più di trenta unità complessive, aumentabili, dopo gli inquadramenti di cui ai precedenti articoli e fino a non oltre due anni dalla pubblicazione del presente decreto, di un numero non eccedente i posti vacanti nei ruoli di gruppo *A* e *B* contenuti nell'annessa tabella *A*.

L'assunzione ha luogo nei modi, alle condizioni e col trattamento che saranno stabiliti mediante decreto del Capo del Governo, di concerto col Ministro per le finanze.

Art. 15. — Ai fini esclusivi dell'applicazione dei precedenti articoli, riguardanti l'inquadramento del personale statale di ruolo in servizio al 1° gennaio 1936 presso il Sottosegretariato di Stato per gli scambi e per le valute, la posizione attuale del personale medesimo è considerata secondo le eventuali disposizioni speciali ad esso relative.

Il personale di cui al precedente comma, che nel ruolo di provenienza abbia diritto a conseguire gradi di gruppo *A*, potrà essere inquadrato in tale gruppo, nel grado attualmente ricoperto, se sia in possesso del titolo di studio prescritto per il gruppo *A*.

Art. 16. — Nel primo inquadramento i funzionari dello Stato di cui all'art. 3 del R. decreto 29 dicembre 1935, n. 2186, appartenenti al gruppo *C*, al quale siano pervenuti senza fruire delle agevolazioni di cui al R. decreto 18 dicembre 1930, n. 1733, potranno, a giudizio del Consiglio di amministrazione, essere inquadrati al grado iniziale nel gruppo immediatamente superiore se siano in possesso del titolo di studio relativo al gruppo *B* e se abbiano disimpegnate, per non meno di 2 anni, le funzioni proprie di questo ultimo gruppo.

Art. 17. — Nella prima attuazione del presente decreto, da effettuarsi entro due anni dalla sua pubblicazione, i posti di grado VI e VII di gruppo *A*, previsti dall'annessa tabella *A*, potranno essere conferiti anche a funzionari del grado immediatamente inferiore dell'istesso gruppo che abbiano una anzianità di grado non inferiore a due anni.

Nel termine della prima attuazione, il personale di cui al precedente comma che benefici delle disposizioni di cui al presente articolo, non può conseguire che una sola promozione.

I posti di grado VIII di gruppo *A* potranno essere conferiti mediante graduatoria di merito da formarsi dal Consiglio di amministrazione, a funzionari di grado IX del medesimo gruppo, i quali abbiano l'anzianità prescritta per partecipare agli esami di merito distinto e nei ruoli di provenienza abbiano ottenuto la promozione o conseguita l'idoneità al grado cui si accedeva mediante concorso per esami. Il personale di cui al presente comma non può fruire dell'agevolazione di cui al primo comma.

Art. 18. — Ai sensi dell'ultimo comma dell'art. 11 del R. decreto 30 dicembre 1923, n. 2960, è costituito presso il Sottosegretariato di Stato per gli scambi e per le valute un Consiglio di amministrazione presieduto dal Sottosegretario di Stato e composto con funzionari del Sottosegretariato stesso, in conformità delle norme stabilite nell'articolo citato.

Per il personale subalterno il Consiglio di amministrazione è composto in conformità dell'art. 112 del R. decreto 30 dicembre 1923, n. 2960.

Fino alla emanazione dei decreti di inquadramento di cui ai precedenti articoli le funzioni di segretario dei Consigli di amministrazione di cui ai precedenti commi saranno disimpegnate da un funzionario di ruolo scelto fra quelli trasferiti ai sensi dell'art. 3 del R. decreto 29 dicembre 1935, n. 2186.

Art. 19. — I provvedimenti pel trasferimento dei singoli impiegati appartenenti all'Amministrazione dello Stato, di cui all'art. 3 del R. decreto 29 dicembre 1935, n. 2186, alle dipendenze del Sottosegretariato di Stato per gli scambi e per le valute sono disposti mediante decreti del Capo del Governo, Primo Ministro Segretario di Stato, di concerto con i Ministri competenti.

Fino all'emanazione di tali decreti, il personale suddetto continuerà a percepire gli stipendi e gli altri assegni a carico delle Amministrazioni dei cui ruoli fa parte.

Art. 20. — Con decreto del Capo del Governo, Primo Ministro Segretario di Stato, saranno emanate, di concerto col Ministro per le finanze, le norme eventualmente necessarie per l'attuazione del presente decreto.

Art. 21. — Il presente decreto entrerà in vigore dal primo giorno del mese successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Il Ministro proponente è autorizzato alla presentazione del relativo disegno di legge.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 23 aprile 1936 - Anno XIV

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI — DI REVEL.

Visto, *il Guardasigilli*: SOLMI.
Registrato alla Corte dei conti, addì 29 aprile 1936 - Anno XIV.
Atti del Governo, registro 371, foglio 136. — MANCINI.

TABELLA *A*.

RUOLO ORGANICO
DEL PERSONALE DELL'AMMINISTRAZIONE CENTRALE

Gruppo *A*

Grado		
Grado	4° — Direttori generali	N. 3
»	5° — Ispettori generali	» 3
»	6° — Capi divisione e ispettori superiori	» 14
»	7° — Capi sezione e ispettori capi	» 16
»	8° — Consiglieri	» 18
»	9° — Primi segretari	» 25
»	10°-11° — Segretari e vice segretari	» 34
		N. 113

Gruppo *B*

Grado		
Grado	7° — Ispettori principali di 1ª classe	N. 2
»	8° — Ispettori principali di 2ª classe	» 3
»	9° — Primi ispettori	» 5
»	10°-11° — Ispettori e ispettori aggiunti	» 11
		N. 21

Gruppo *C* (ad estinzione) (*)

Grado		
Grado	8° — Commissari	N. 3

Gruppo *C*

Grado		
Grado	9° — Archivisti capi	N. 3
»	10° — Primi archivisti	» 8
»	11° — Archivisti	» 14
»	12° — Applicati	» 24
»	13° — Alunni d'ordine	» 6
		N. 55

(*) Quelli che già appartennero al gruppo *B* sono ammessi, quando abbiano raggiunto lo stipendio massimo del grado, ai due successivi aumenti quadriennali previsti per i pari grado di gruppo *B*.

Personale subalterno

Primi commessi	N. 1
Commessi e uscieri capi	» 8
Uscieri	» 15
Inservienti	» 6
	N. 30
Agenti tecnici	N. 3

Visto, d'ordine di Sua Maestà il Re:

Il Ministro per le finanze: DI REVEL.

Il Capo del Governo, Primo Ministro Segretario di Stato: MUSSOLINI.

TABELLA *B*.

RUOLO ORGANICO
DEL PERSONALE DEGLI UFFICI COMMERCIALI ALL'ESTERO

Gruppo *A*

Grado		
Grado	5° — Consiglieri commerciali di 1ª classe	N. 2
»	6° — Consiglieri commerciali di 2ª classe	» 6
»	7° — Addetti commerciali di 1ª classe	» 6
»	8° — Addetti commerciali di 2ª classe	» 7
»	9° — Assistenti Addetti commerciali di 1ª classe	» 10
»	10°-11° — Assistenti Addetti commerciali di 2ª e 3ª classe	» 8
		N. 39

Gruppo *B*

Grado		
Grado	10° — Segretari commerciali di 1ª classe	N. 16
»	11° — Segretari commerciali di 2ª classe	

Visto, d'ordine di Sua Maestà il Re:

Il Ministro per le finanze: DI REVEL.

Il Capo del Governo, Primo Ministro Segretario di Stato: MUSSOLINI.

REGIO DECRETO 26 marzo 1936-XIV, n. 657.

Aggregazione alla Regia università di Firenze, come Facoltà, dei Regi istituti superiori di architettura, agrario e forestale, di scienze economiche e commerciali e di magistero della stessa sede.

VITTORIO EMANUELE III
PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA

Veduto il Testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con R. decreto 31 agosto 1933-XI, n. 1592;

Veduta la legge 13 giugno 1935-XIII, n. 1100;

Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per l'educazione nazionale, di concerto con quello per le finanze;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1. — A decorrere dal 1° aprile 1936-XIV alla Regia Università di Firenze sono aggregati i seguenti Istituti della stessa sede:

Regio Istituto superiore di architettura che costituisce la Facoltà di architettura;

Regio Istituto superiore agrario e forestale che costituisce la Facoltà agraria e forestale;

Regio Istituto superiore di scienze economiche e commerciali che costituisce la Facoltà di scienze economiche e commerciali;

Regio Istituto superiore di magistero che costituisce la Facoltà di magistero con l'ordinamento didattico vigente per gli Istituti superiori di magistero.

Per ciascuna aggregazione sono stabilite le modalità indicate negli articoli che seguono.

§ I. — *Aggregazione del Regio Istituto superiore di architettura.*

Art. 2. — Alla Regia Università di Firenze sono assegnati:

a) nello stato di diritto e di fatto in cui si trovano, i professori di ruolo e il personale di segreteria, assistente, tecnico e subalterno in servizio presso il Regio Istituto superiore di architettura;

b) il contributo annuo dello Stato determinato, alla data indicata nell'art. 1, in favore del Regio Istituto superiore di architettura in relazione alla somma stanziata nello stato di previsione della spesa del Ministero dell'educazione nazionale;

c) i contributi di qualsiasi natura, eventualmente corrisposti all'Istituto medesimo da enti o da privati sovventori;

d) la proprietà del materiale mobile e tutti i diritti e gli oneri patrimoniali pertinenti all'Istituto.

Alla Facoltà sono assegnati i locali in cui ha sede l'Istituto.

Art. 3. — Le entrate e le spese riguardanti la Facoltà di architettura, pure essendo gestite dal Consiglio d'amministrazione dell'Università, costituiranno una sezione separata nel bilancio dell'Università stessa.

Art. 4. — Al ruolo dei professori della Regia Università di Firenze sono aggiunti per la Facoltà di architettura i tre posti assegnati al Regio Istituto superiore di architettura per effetto della convenzione 23 maggio 1930-VIII, approvata con R. decreto 26 giugno 1930-VIII, n. 1084.

Il ruolo organico del personale di segreteria, assistente, tecnico e subalterno della Regia Università verrà dalle Autorità accademiche aumentato dei posti occorrenti per la detta Facoltà, rimanendo in soprannumero, fino a riassorbimento con le successive vacanze, il personale assegnato ai sensi dell'art. 2, lettera *a*), il quale risultasse in eccedenza rispetto ai posti medesimi.

Art. 5. — In relazione alle disposizioni di cui all'art. 2, lettera *b*) del presente decreto, s'intende soppresso il n. 16 della tabella *B* annessa al sopracitato Testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, mentre il n. 3 della tabella medesima s'intende integrato con l'aggiunta del contributo annuo dovuto dallo Stato a norma della predetta lettera *b*) dell'art. 2.

§ II. — *Aggregazione del Regio Istituto superiore agrario e forestale.*

Art. 6. — Alla Regia Università di Firenze sono assegnati:

a) nello stato di diritto e di fatto in cui si trovano, i professori di ruolo ed il personale di segreteria, assistente, tecnico e subalterno in servizio presso l'Istituto superiore agrario e forestale;

b) i contributi di qualsiasi natura, che sono corrisposti all'Istituto medesimo da enti o da privati;

c) l'uso perpetuo degli immobili, la proprietà del materiale mobile e tutti i diritti e gli oneri patrimoniali pertinenti allo stesso Istituto.

Art. 7. — Per il funzionamento della Facoltà agraria e forestale lo Stato corrisponde alla Regia Università di Firenze, in aggiunta al contributo annuo, determinato per l'Università medesima in relazione alla somma stanziata nello stato di previsione della spesa del Ministero dell'educazione nazionale, un contributo costituito:

a) dal contributo annuo determinato, alla data indicata nell'art. 1, a favore del Regio Istituto superiore agrario e forestale, in relazione alla somma stanziata nello stato di previsione della spesa del Ministero dell'educazione nazionale;

b) dalla somma di L. 383.500, importo medio degli emolumenti relativi ai tredici posti di professore di ruolo del Regio Istituto superiore agrario e forestale.

Art. 8. — Le entrate e le spese riguardanti la Facoltà agraria e forestale, pure essendo gestite dal Consiglio d'amministrazione dell'Università, costituiranno una sezione separata nel bilancio della Università stessa.

Art. 9. — Al ruolo dei professori della Regia Università di Firenze sono aggiunti, per la Facoltà agraria e forestale, i tredici posti assegnati al Regio Istituto superiore agrario e forestale ai sensi del numero 23 della tabella D annessa al Testo unico delle leggi sull'istruzione superiore ed il posto di professore di ruolo per l'insegnamento di diritto agrario, istituito per effetto della convenzione approvata con il R. decreto 1° ottobre 1931-X, n. 1658, ferme restando le condizioni stabilite dalla convenzione stessa circa il mantenimento del posto medesimo.

Il ruolo del personale di segreteria, assistente, tecnico e subalterno della Regia Università verrà dalle Autorità accademiche aumentato dei posti occorrenti per la detta Facoltà, rimanendo in soprannumero, fino a riassorbimento con le successive vacanze, il personale assegnato ai sensi dell'art. 6, lettera *a*), il quale risultasse in eccedenza rispetto ai posti medesimi.

Art. 10. — La Regia Università di Firenze, oltre ai rimborsi dovuti per il personale di segreteria, assistente, tecnico e subalterno in conseguenza delle disposizioni contenute negli articoli 313 e 318 del Testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, verserà annualmente allo Stato lo somma di L. 29.500 per ciascuno dei professori di ruolo assegnati alla Università stessa ai sensi dell'art. 6, lettera *a*).

Art. 11. — In relazione alla disposizione di cui all'art. 7 del presente decreto s'intende soppresso il n. 23 della tabella *A* annessa al Testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, mentre il n. 3 della tabella *B* annessa al Testo unico medesimo s'intende integrato con l'aggiunta del maggiore contributo indicato nell'articolo anzidetto.

§ III. — *Aggregazione del Regio Istituto superiore di scienze economiche e commerciali.*

Art. 12. — Alla Regia Università di Firenze sono assegnati:

a) nello stato di diritto e di fatto in cui si trovano, i professori di ruolo ed il personale di segreteria, assistente, tecnico e subalterno in servizio presso il Regio Istituto superiore di scienze economiche e commerciali;

b) il contributo annuo dello Stato determinato, alla data indicata nell'art. 1, in favore del Regio Istituto superiore di scienze economiche e commerciali, in relazione alla somma stanziata nello stato di previsione della spesa del Ministero dell'educazione nazionale;

c) i contributi di qualsiasi natura eventualmente corrisposti all'Istituto medesimo da enti o da privati;

d) l'uso perpetuo degl'immobili, la proprietà del materiale mobile e tutti i diritti e gli oneri patrimoniali pertinenti allo stesso Istituto.

Art. 13. — Al ruolo dei professori della Regia Università di Firenze sono aggiunti, per la Facoltà di scienze economiche e commerciali, gli otto posti assegnati al Regio Istituto superiore di scienze economiche e commerciali a' sensi del numero 34 della tabella *D*, annessa al Testo unico delle leggi sull'istruzione superiore.

Il ruolo del personale di segreteria, assistente, tecnico e subalterno della Regia Università di Firenze verrà dalle Autorità accademiche aumentato dei posti occorrenti per l'anzidetta Facoltà, rimanendo in soprannumero, fino a riassorbimento con le successive vacanze, il personale assegnato a' sensi dell'art. 12, lettera *a*), il quale risultasse in eccedenza rispetto ai posti medesimi.

Il posto statale di direttore amministrativo di terza classe, già assegnato all'Istituto, viene assegnato all'Università. L'eventuale titolare del posto medesimo ha le funzioni di direttore amministrativo aggiunto per coadiuvare il direttore amministrativo dell'Università.

Art. 14. — Le entrate e le spese riguardanti la Facoltà di scienze economiche e commerciali, pure essendo gestite dal Consiglio d'amministrazione dell'Università, costituiranno una sezione separata nel bilancio dell'Università stessa.

Art. 15. — In relazione alle disposizioni di cui all'art. 12, lettera *b*), del presente decreto s'intende soppresso il numero 23 della tabella *B* annessa al sopracitato Testo unico, mentre il numero 3 della tabella medesima s'intende integrato con l'aggiunta del contributo annuo dovuto dallo Stato a norma della predetta lettera *b*) dell'art. 12.

S'intende inoltre modificata la tabella *G* annessa al Testo unico anzidetto, in relazione alla disposizione di cui all'art. 13, comma terzo, del presente decreto.

§ IV. — *Aggregazione del Regio Istituto superiore di magistero.*

Art. 16. — Alla Regia Università di Firenze sono assegnati:

a) i professori di ruolo e il personale di segreteria e subalterno in servizio presso il Regio Istituto superiore di magistero, nello stato di diritto e di fatto in cui si trovano;

b) i contributi di qualsiasi natura che sono corrisposti all'Istituto medesimo da enti o da privati sovventori.

Art. 17. — Il comune di Firenze è obbligato a continuare a fornire alla Facoltà di magistero i locali e l'arredamento e a provvedere a quanto in genere occorra alla Facoltà stessa.

Art. 18. — Le tasse e sopratasse scolastiche della Facoltà di magistero, nella misura di cui alla tabella *N* del Testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, sono devolute in conformità delle disposizioni di cui all'art. 152 di detto Testo unico, applicandosi per la tassa di concorso per l'ammissione la disposizione dell'art. 225, secondo comma, del Testo unico medesimo.

Lo Stato corrisponderà all'Università di Firenze un maggiore contributo annuo pari all'ammontare della dotazione annua presentemente corrisposta dallo Stato medesimo all'Istituto superiore di magistero, della spesa per sette posti di professore di ruolo, per dieci incarichi d'insegnamento e per quattro posti di personale subalterno, dedotto l'importo delle tasse scolastiche pari all'ammontare delle tasse riscosse nell'anno precedente.

Art. 19. — Le entrate e le spese riguardanti la Facoltà di magistero, pure essendo gestite dal Consiglio d'amministrazione dell'Università, costituiranno una sezione separata nel bilancio dell'Università stessa.

Art. 20. — Al ruolo dei professori della Regia Università di Firenze sono aggiunti per la nuova Facoltà di magistero i sette posti assegnati presentemente al Regio Istituto superiore di magistero.

Il ruolo del personale di segreteria e subalterno della Regia Università di Firenze verrà dalle Autorità accademiche aumentato dei posti occorrenti per l'anzidetta Facoltà, rimanendo in soprannumero, fino a riassorbimento con le successive vacanze, il personale assegnato ai sensi dell'art. 16, lettera *a*), del presente decreto, il quale risultasse in eccedenza rispetto ai posti medesimi.

Art. 21. — La Regia Università di Firenze verserà allo Stato la somma di L. 29.500 per ciascuno dei professori di ruolo assegnati all'Università ai sensi dell'art. 16, lettera *a*), e la somma di L. 8000 per ognuno dei subalterni assegnati all'Università per effetto della stessa disposizione.

Art. 22. — In relazione alla disposizione di cui alla lettera *a*) dell'art. 16 relativa al personale subalterno, s'intende modificata la tabella *M* annessa al citato Testo unico delle leggi sull'istruzione superiore.

Art. 23. — Con decreto del Ministro per le finanze saranno introdotte in bilancio le variazioni dipendenti dal presente decreto.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 26 marzo 1936 - Anno XIV

VITTORIO EMANUELE.

DE VECCHI DI VAL CISMON — DI REVEL.

Visto, *il Guardasigilli*: SOLMI.

Registrato alla Corte dei conti, addì 24 aprile 1936 - Anno XIV
Atti del Governo, registro 371, foglio 84. — MANCINI.

REGIO DECRETO 2 aprile 1936-XIV, n. 658.

Fissazione della misura del contributo dovuto per l'esercizio 1936 alla Sezione speciale solfare siciliane dell'Istituto nazionale fascista per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro (I.N.F.A.I.L.).

VITTORIO EMANUELE III
PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA

Vedute le leggi 11 luglio 1904, n. 396, e 14 luglio 1907, n. 527;

Veduto l'art. 2 del R. decreto-legge 6 maggio 1915, n. 590, convertito nella legge 17 aprile 1925, n. 473, recante provvedimenti relativi al Sindacato obbligatorio siciliano di mutua assicurazione per gli infortuni sul lavoro nelle miniere di zolfo;

Veduto il R. decreto 27 marzo 1933, n. 299, recante le norme per la riscossione del contributo di assicurazione dovuto al Sindacato predetto, ai sensi delle leggi e del decreto-legge precitati;

Veduti il R. decreto 13 maggio 1929, n. 928, e il regolamento di esecuzione approvato con R. decreto 5 ottobre 1933, n. 1565, sull'assicurazione obbligatoria contro le malattie professionali;

Veduto l'art. 3 del R. decreto-legge 23 marzo 1933, n. 264, convertito nella legge 29 giugno 1933, n. 860, concernente l'unificazione degli istituti per l'assicurazione obbligatoria contro gli infortuni degli operai sul lavoro;

Veduto il decreto Ministeriale 30 dicembre 1933, col quale le funzioni disimpegnate dagli organi del Sindacato obbligatorio siciliano di mutua assicurazione per gli infortuni sul lavoro nelle miniere di zolfo della Sicilia sono passate all'Istituto nazionale fascista per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro;

Veduto il verbale del Comitato esecutivo dell'Istituto nazionale fascista per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro tenutosi il 25 marzo 1936-XIV con il quale furono approvate le previsioni per l'anno 1936 e fissata in L. 16,45 la misura del contributo indiretto per detto anno;

Veduto l'art. 28 dello statuto del Sindacato, approvato con R. decreto 27 marzo 1930, n. 560;

Ritenuta l'opportunità che il contributo degli esercenti le miniere di zolfo della Sicilia per l'assicurazione obbligatoria contro le malattie professionali sia determinato allo stesso modo del contributo per gli infortuni;

Sulla proposta del Capo del Governo, Primo Ministro Segretario di stato, Ministro per le corporazioni;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1. — La misura del contributo dovuto per l'esercizio 1936 all'Istituto nazionale fascista per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro — Sezione speciale solfare siciliane — è fissato in L. 16,45 per tonnellata di zolfo ai termini delle leggi 11 luglio 1904, n. 396 e 14 luglio 1907, n. 527, nonchè del R. decreto-legge 6 maggio 1915, n. 590.

Art. 2. — L'indicato contributo di L. 16,45 verrà ripartito nel modo seguente:

a) L. 12,35 per tonnellata saranno attribuite al bilancio assicurativo dell'esercizio 1936 a norma dell'art. 1 della legge 11 luglio 1904, n 396;

b) L. 3,60 per tonnellata saranno attribuite al bilancio sanitario dell'esercizio 1934 a norma dell'art. 9 della legge 14 luglio 1907, n. 527;

c) L. 0,50 per tonnellata saranno destinate alla assicurazione obbligatoria contro le malattie professionali.

Art. 3. — Gli uffici di dogana della Sicilia provvederanno alla riscossione del detto contributo con le modalità stabilite dal R. decreto 27 marzo 1933, n. 299.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 2 aprile 1936 - Anno XIV

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI.

Visto, *il Guardasigilli*: SOLMI.
Registrato alla Corte dei conti, addì 24 aprile 1936 - *Anno XIV*
Atti del Governo, registro 371, *foglio* 90. — MANCINI.

REGIO DECRETO 2 aprile 1936-XIV, n. 659.

Devoluzione a favore della Confederazione fascista dei lavoratori delle aziende del credito e dell'assicurazione, del patrimonio netto risultante dalla liquidazione del Sindacato nazionale fascista dei funzionari di Banca.

VITTORIO EMANUELE III
PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA

Visto l'art. 2 del R. decreto 16 agosto 1934 n. 1387, con il quale venne revocato il riconoscimento giuridico del Sindacato nazionale fascista dei funzionari di Banca aderente alla Confederazione nazionale dei Sindacati fascisti del credito e dell'assicurazione;

Visto l'art. 20 del R. decreto 1° luglio 1926, n. 1130;

Sulla proposta del Capo del Governo, Primo Ministro Segretario di Stato, Ministro Segretario di Stato per le corporazioni;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Il patrimonio netto di L. 92.383 risultante dalla liquidazione del Sindacato nazionale fascista dei funzionari di Banca, è devoluto alla Confederazione fascista dei lavoratori delle aziende del credito e dell'assicurazione, perchè lo destini alla Federazione nazionale fascista dei funzionari delle aziende del credito e dell'assicurazione e dei servizi di esazione.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 2 aprile 1936 - Anno XIV

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI.

Visto, *il Guardasigilli*: SOLMI.
Registrato alla Corte dei conti, addì 24 aprile 1936 - *Anno XIV*
Atti del Governo, registro 371, *foglio* 86. — MANCINI.

REGIO DECRETO 2 aprile 1936-XIV, n. 660.

Devoluzione a favore della Confederazione fascista dei lavoratori dell'agricoltura, del patrimonio netto risultante dalla liquidazione delle cessate Federazioni nazionali dei Sindacati fascisti dei pastori e dei Sindacati fascisti delle maestranze agricole specializzate.

VITTORIO EMANUELE III
PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA

Visto l'art. 2, del R. decreto 16 agosto 1934, n. 1381, con il quale venne revocato il riconoscimento giuridico alla Federazione nazionale dei Sindacati fascisti dei pastori ed alla Federazione nazionale dei Sindacati fascisti delle maestranze agricole specializzate, aderenti alla Confederazione nazionale dei Sindacati fascisti dell'agricoltura;

Visto l'art. 20 del R. decreto 1° luglio 1926, n. 1130;

Sulla proposta del Capo del Governo, Primo Ministro Segretario di Stato, Ministro Segretario di Stato per le corporazioni;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Il patrimonio netto di L. 6978,90, risultante dalla liquidazione della Federazione nazionale dei Sindacati fascisti dei pastori e della Federazione nazionale dei Sindacati fascisti delle maestranze agricole specializzate, è devoluto alla Confederazione fascista dei lavoratori dell'agricoltura.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 2 aprile 1936 - Anno XIV

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI.

Visto, *il Guardasigilli*: SOLMI.
Registrato alla Corte dei conti, addì 24 aprile 1936 - *Anno XIV*
Atti del Governo, registro 371, *foglio* 87. — MANCINI.

REGIO DECRETO 2 aprile 1936-XIV, n. 661.

Devoluzione a favore della Confederazione fascista dei lavoratori dell'industria, del patrimonio netto risultante dalla liquidazione della Federazione nazionale dei Sindacati fascisti dei dipendenti dalle industrie chimiche e del vetro.

VITTORIO EMANUELE III
PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA

Visto l'art. 2 del R. decreto 14 agosto 1934, n. 1383, con il quale venne revocato il riconoscimento giuridico della Federazione nazionale dei Sindacati fascisti dei dipendenti dalle industrie della chimica e del vetro, aderente alla Confederazione nazionale dei Sindacati fascisti dell'industria;

Visto l'art. 20, del R. decreto 1° luglio 1926, n. 1130;

Sulla proposta del Capo del Governo, Primo Ministro Segretario di Stato, Ministro Segretario di Stato per le corporazioni;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Il patrimonio netto di L. 278.945,85, risultante dalla liquidazione della Federazione nazionale dei Sindacati fascisti dei dipendenti dalle industrie della chimica e del vetro è devoluto alla Confederazione fascista dei lavoratori dell'industria, per essere così destinato:

L. 254.956,51 alla Federazione nazionale fascista dei lavoratori dell'industria chimica;

L. 23.989,34 alla Federazione nazionale fascista dei lavoratori del vetro e della ceramica.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 2 aprile 1936 - Anno XIV

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI.

Visto, *il Guardasigilli*: SOLMI.
Registrato alla Corte dei conti, addì 24 aprile 1936 - Anno XIV
Atti del Governo, registro 371, foglio 85. — MANCINI.

REGIO DECRETO 3 febbraio 1936-XIV, n. 662.
Approvazione dell'atto di transazione con gli eredi Tarabini circa un'eredità per l'istituzione di una fondazione scolastica per borse di studio.

N. 662. R. decreto 3 febbraio 1936, col quale, sulla proposta del Ministro per l'educazione nazionale, viene approvato l'atto di transazione con gli eredi Tarabini circa l'eredità lasciata dal signor Cesare Tarabini di Morbegno, per l'istituzione di una fondazione scolastica per borse di studio.

Visto, *il Guardasigilli*: SOLMI.
Registrato alla Corte dei conti, addì 22 aprile 1936 - Anno XIV

REGIO DECRETO 2 marzo 1936-XIV, n. 663.
Dichiarazione formale dei fini dell'Arciconfraternita del SS.mo Sacramento in Barletta (Bari).

N. 663. R. decreto 2 marzo 1936, col quale, sulla proposta del Capo del Governo, Primo Ministro Segretario di Stato, Ministro per l'interno, viene provveduto all'accertamento dello scopo prevalente di culto nei riguardi dell'Arciconfraternita del SS.mo Sacramento, eretta nella Chiesa di San Pietro, in Barletta (Bari).

Visto, *il Guardasigilli*: SOLMI.
Registrato alla Corte dei conti, addì 25 aprile 1936 - Anno XIV

REGIO DECRETO 2 marzo 1936-XIV, n. 664.
Dichiarazione formale dei fini della Confraternita dell'Assunta in Mola di Bari (Bari).

N. 664. R. decreto 2 marzo 1936, col quale, sulla proposta del Capo del Governo, Primo Ministro Segretario di Stato, Ministro per l'interno, viene provveduto all'accertamento dello scopo prevalente di culto, nei riguardi della Confraternita dell'Assunta in Mola di Bari (Bari).

Visto, *il Guardasigilli*: SOLMI.
Registrato alla Corte dei conti, addì 25 aprile 1936 - Anno XIV

REGIO DECRETO 5 marzo 1936-XIV, n. 665.
Dichiarazione formale dei fini della Confraternita del Porto e Riporto del Simulacro di Maria SS.ma Annunziata, in Palermo.

N. 665. R. decreto 5 marzo 1936, col quale, sulla proposta del Capo del Governo, Primo Ministro Segretario di Stato, Ministro per l'interno, viene provveduto all'accertamento dello scopo esclusivo di culto, nei riguardi della Confraternita del Porto e Riporto del Simulacro di Maria SS.ma Annunziata, in Palermo.

Visto, *il Guardasigilli*: SOLMI.
Registrato alla Corte dei conti, addì 25 aprile 1936 - Anno XIV

DECRETO MINISTERIALE 16 aprile 1936-XIV.
Proroga al 31 dicembre 1936 del decreto Ministeriale 18 maggio 1933 concernente la riscossione dei contributi sindacali obbligatori a carico dei datori di lavoro inquadrati nella Federazione nazionale fascista dei costruttori edili imprenditori di opere e industriali affini, nonchè dei contributi a carico dei dipendenti operai.

IL CAPO DEL GOVERNO
PRIMO MINISTRO SEGRETARIO DI STATO
MINISTRO PER LE CORPORAZIONI

Visto il R. decreto 23 dicembre 1935, n. 2552, col quale sono prorogate al 31 dicembre 1936 le disposizioni del R. decreto 1° dicembre 1930, n. 1644, relative alle denunce ed ai contributi sindacali obbligatori;

Ritenuta la necessità di prorogare alla stessa data le norme contenute nel decreto Ministeriale 18 maggio 1933, relative alla riscossione dei contributi sindacali obbligatori a carico dei datori di lavoro appartenenti alla Federazione nazionale fascista dei costruttori edili, imprenditori di opere e industriali affini, nonchè dei contributi a carico dei dipendenti operai, già prorogate con i decreti Ministeriali 6 marzo 1934 e 28 febbraio 1935 sino al 31 dicembre 1935;

Sentita la Commissione consultiva per la disciplina delle contribuzioni sindacali;

Decreta:

Le norme contenute nel decreto Ministeriale 18 maggio 1933, relative alla riscossione dei contributi sindacali obbligatori a carico dei datori di lavoro inquadrati nella Federazione nazionale fascista dei costruttori edili, imprenditori di opere ed industriali affini, nonchè dei contributi a carico dei dipendenti operai, sono prorogate al 31 dicembre 1936.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Roma, addì 16 aprile 1936 - Anno XIV

(1093) p. *Il Ministro*: LANTINI.

DECRETO MINISTERIALE 20 aprile 1936-XIV.
Proroga al 31 dicembre 1936 del decreto Ministeriale 30 luglio 1932, concernente la determinazione e la riscossione dei contributi sindacali obbligatori a carico dei dipendenti da aziende di compravendita di frutta.

IL CAPO DEL GOVERNO
PRIMO MINISTRO SEGRETARIO DI STATO
MINISTRO PER LE CORPORAZIONI

Visto il R. decreto 23 dicembre 1935, n. 2552, col quale sono prorogate al 31 dicembre 1936 le disposizioni del R. decreto 1° dicembre 1930, n. 1644, relative alla disciplina delle denunzie e dei contributi sindacali obbligatori;

Ritenuta la necessità di prorogare sino alla stessa data le norme dettate con il decreto Ministeriale 30 luglio 1932, concernente la determinazione e riscossione dei contributi sindacali a carico dei raccoglitori, cernitori ed imballatori di frutta già prorogato, con i decreti Ministeriali 31 luglio 1933, 26 marzo 1934 e 4 marzo 1935, fino al 31 dicembre 1935;

Visto l'art. 6, n. 1 del decreto Ministeriale 20 giugno 1934, che ha attribuito i detti lavoratori alla Confederazione dei lavoratori del commercio;

Sentita la Commissione consultiva per la disciplina delle contribuzioni sindacali;

Decreta:

Il decreto Ministeriale 30 luglio 1932, concernente la determinazione e riscossione dei contributi sindacali a carico dei dipendenti da aziende di compravendita di frutta (raccoglitori, cernitori ed imballatori) rappresentati dalla Confederazione dei lavoratori del commercio a mente dell'art. 6, n. 1, del decreto Ministeriale 20 giugno 1934, avrà efficacia fino al 31 dicembre 1936.

Il versamento dei contributi è effettuato dai datori di lavoro nei conti correnti postali delle Unioni provinciali dei lavoratori del commercio.

A detti Unioni è affidata la compilazione delle matricole e dei ruoli da effettuarsi a mente dell'art. 22 del R. decreto 1° dicembre 1930, n. 1644.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno

Roma, addì 20 aprile 1936 - Anno XIV

(1094) p. *Il Ministro*: LANTINI.

DECRETO MINISTERIALE 13 febbraio 1936-XIV.
Provvedimenti concernenti stazioni di soggiorno e turismo.

IL MINISTRO PER GLI AFFARI DELL'INTERNO
DI CONCERTO CON
I MINISTRI PER LE FINANZE
E PER LA STAMPA E LA PROPAGANDA

Visti il R. decreto-legge 15 aprile 1926-IV, n. 765, la legge 29 gennaio 1934-XII, n. 321, ed il R. decreto-legge 20 giugno 1935-XIII, n. 1260;

Visti i decreti interministeriali 31 dicembre 1934-XIII e 23 marzo 1935-XIII;

Udito il Consiglio centrale delle stazioni di soggiorno, di cura e di turismo;

Decreta:

Art. 1. — Ai territori dei comuni di Orvieto (Terni) e di Postumia Grotte (Trieste) è riconosciuto il carattere di stazioni di turismo.

Art. 2. — Al territorio del comune di Limone Piemonte (Cuneo) è riconosciuto il carattere di stazione di soggiorno e turismo.

Art. 3. — Le circoscrizioni delle stazioni di soggiorno di Como, di Iseo (Brescia) e di Menaggio (Como) sono estese agli interi territori dei rispettivi Comuni.

Art. 4. — Alla stazione di soggiorno unificata di Amalfi e Ravello è attribuita la classifica di stazione di soggiorno e turismo.

I prefetti delle provincie di Brescia, Como, Salerno, Terni e Trieste sono incaricati della esecuzione del presente decreto.

Roma, addì 13 febbraio 1936 - Anno XIV

p. *Il Ministro per l'interno*: BUFFARINI.
Il Ministro per le finanze: DI REVEL.
p. *Il Ministro per la stampa e la propaganda*: ALFIERI.

(1107)

DECRETO MINISTERIALE 20 gennaio 1936-XIV.
Modalità per la corresponsione del premio agli operai temporanei dipendenti dall'Amministrazione della educazione nazionale richiamati alle armi posteriormente al 1° gennaio 1935-XIII per esigenze militari di carattere eccezionale o che, dopo tale data, abbiano contratto o contraggano arruolamento volontario nelle Forze armate o nella M.V.S.N.

IL MINISTRO PER L'EDUCAZIONE NAZIONALE
DI CONCERTO CON
IL MINISTRO PER LE FINANZE

Veduto l'art. 2 del R. decreto-legge 1° aprile 1935-XIII, n. 343;
Veduto il R. decreto 24 dicembre 1924, n. 2114;
Veduto l'accordo concluso il 28 giugno 1935-XIII fra la Confederazione degli industriali e la Confederazione fascista dei lavoratori dell'industria allo scopo di disciplinare il trattamento da usare ai lavoratori richiamati alle armi o arruolatisi volontariamente nelle Forze armate o nella M.V.S.N.;

Decreta:

Agli operai temporanei dipendenti dall'Amministrazione dell'educazione nazionale richiamati alle armi posteriormente al 1° gennaio 1935-XIII per esigenze militari di carattere eccezionale o che, dopo tale data, col consenso dell'Amministrazione, abbiano contratto o contraggano, nelle medesime circostanze, arruolamento volontario nelle Forze armate o nella M.V.S.N. sarà corrisposto, se dichiarati abili, un premio pari:

a quattro giornate della paga loro corrisposta all'atto del richiamo o dell'arruolamento volontario, esclusa ogni eventuale competenza per indennità caro viveri per indennità varie e per soprassoldi, ove contino un anno di servizio in qualità di operai temporanei;

ad otto giorni della stessa paga, ove contino da due a tre anni di servizio;

a dodici giorni della stessa paga ove contino più di tre anni di servizio.

La liquidazione di detto premio sarà fatta dagli istituti o uffici che provvedono al pagamento delle paghe.

Ove gl'interessati non possano riscuotere direttamente il premio, dovranno dichiarare per iscritto a quale membro della loro famiglia debba essere corrisposto.

Il presente decreto sarà comunicato alla Corte dei conti per la registrazione e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Roma, addì 20 gennaio 1936 - Anno XIV

Il Ministro per l'educazione nazionale:
DE VECCHI DI VAL CISMON.

Il Ministro per le finanze:
DI REVEL.

(1119)

DECRETI PREFETTIZI CONCERNENTI RESTITUZIONE O RIDUZIONE DI COGNOMI NELLA FORMA ITALIANA

Articoli 1 e 2 del R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, e relative istruzioni approvate con decreto Ministeriale 5 agosto 1926.

N. d'ord. di redazione	Data del decreto	Numero del decreto	Prefettura	Cognome precedente e paternità dell'interessato	Data e luogo di nascita	Nuovo cognome	Familiari a cui è esteso il cognome
8393	26-6-1933	232	Pola	Korosech Giuseppe di Giuseppe	28-10-1832 - Occisla (Erpelle Cosina)	Corossi	—
8394	11-2-1933	1590	Id.	Sebek Edoardo di Ferdinando	30-3-1906 - Cherso	Seberini	Rigovich Carmela fu Marco, moglie; Liliana, figlia.
8395	17-2-1933	82	Id.	Maracich Elena ved. Udovissich fu Giovanni	1-9-1869 - Pola	Marassi ved. Udovici	Marcella, figlia.
8396	Id.	310	Id.	Chervatin Domenica ved. Zivolich fu Domenico	8-3-1851 - Sissano (Pola))	Crevatin ved. Zivoli	Francesco, figlio.
8397	18-2-1933	265	Id.	Jeromela Paolo di Giuseppe .	14-3-1884 - Pedena di Pisino	Geromella	Maria Bursich di Giacomo, moglie, Giuseppe, Maria, Pietro-Paolo e Giovanni, figli.
8398	Id.	253	Id.	Jelovcich Bortolo fu Martino .	29-10-1869 - Valdarsa (Berdo)	Geloni	Francolla Maria fu Matteo, moglie; Giovanni e Daniele, figli.
8399	Id.	209	Id.	Ivancich Antonio fu Antonio .	21-10-1882 - Bergozza di Lanischie	Giovannini	Ghersich Marianna di Martino, moglie; Pasquale e Amalia, figli.
8400	Id.	2801	Id.	Bosich Giovanni di Pietro . .	12-2-1890 - Portole	Bossi	Carolina, figlia; Cristina, sorella.
8401	Id.	1512	Id.	Sepich Giuseppe fu Matteo . .	9-6-1892 - Momiano di Buie	Seppi	Marussich Teresa fu Matteo, moglie; Rodolfo, Giuseppina e Nella, figli.
8402	Id.	583	Id.	Percovich Antonio fu Antonio	7-11-1899 - Carmedo (Valle d'Istria)	Percuzzi	Aldo, figlio.
8403	Id.	658	Id.	Percich-Paulovich Francesco fu Francesco	3-11-1861 - Passo di Bogliuno	Persi-Paoli	Enrico e Argentina, figli.
8404	Id.	1064	Id.	Milotich Francesco fu Francesco	18-1-1895 - Gallignana (Pisino)	Millotti	Cmet Fosca di Pasquale, moglie; Anna, Albina, Antonia e Palmira, figlie.
8405	Id.	874	Id.	Merclin Antonio di Antonio . .	29-5-1897 - Borutto di Bogliuno	Merchini	Bonassin Maria di Giovanni, moglie.
8406	Id.	322	Id.	Radolovich Anna ved. Verh di Matteo	30-4-1881 - Marzana di Dignano	Radolli ved. Verco	Attilio, Giuseppe e Mario, figli; Dean Domenica di Luigi, nuora; Verh Edda di Mario, nipote.
8407	Id.	189	Id.	Viscovich Lorenzo fu Lorenzo.	9-8-1876 - S. Lorenzo di Albona (Vlahovo)	Vescovi	Rusich Giovanna di Antonio, moglie; Luciano, Edoardo e Bruno, figli; Angela Celli fu Gregorio, nuora.
8408	Id.	245	Id.	Zohil Matteo di Giovanni . .	7-9-1886 - Gimino	Zocchi	Basich Maria di Giuseppe, moglie; Maria, Anna, Miro, Fosca e Martino, figli.
8409	Id.	242	Id.	Zohil Francesco di Giovanni .	7-9-1896 - Gimino	Zocchi	Sergo Anna di Francesco, moglie.
8410	Id.	349	Id.	Zullich Margherita di Matteo.	2-4-1875 - Cittanova	Zoli	—
8411	20-2-1933	1505	Id.	Skorja Giuseppe fu Andrea . .	18-10-1894 - Cernotti (Erpelle Cosina)	Scoria	Gobina Anna fu Antonio, moglie; Giuseppe, figlio; Andrea, fratello; Anna ved. Skorja fu Giacomo, madre.

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

MINISTERO DELLE FINANZE

DIREZIONE GENERALE DEL DEBITO PUBBLICO

(3ª *pubblicazione*). **Rettifiche d'intestazione.** Elenco n. 34

Si dichiara che le rendite seguenti, per errore occorso nelle indicazioni date dai richiedenti all'Amministrazione del Debito pubblico, vennero intestate e vincolate come alla colonna 4, mentrechè invece dovevano intestarsi e vincolarsi come alla colonna 5, essendo quelle ivi risultanti le vere indicazioni dei titolari delle rendite stesse:

DEBITO 1	NUMERO di iscrizione 2	Ammontare della rendita annua 3	INTESTAZIONE DA RETTIFICARE 4	TENORE DELLA RETTIFICA 5
Redim. 3,50 % (1934)	143724	164,50	*Zaio Giovannina* di Desiderato-Carlo, minore sotto la p. p. del padre, domt ad Oneglia (Porto Maurizio).	*Zaino Giovanna Maria-Anna* di Desiderato-Carlo, minore ecc come contro.
Cons. 3,50 % (1906)	838769	525 —	Cereseto Egildo, Ercolina ed Ida di Lorenzo, minori sotto la p. p. del padre e prole nascitura da Mantero *Adele* moglie del detto Cereseto Lorenzo, domt. a Genova; con usufr. vital. a Mantero *Adele* fu Francesco, moglie di Cereseto Lorenzo, domt. a Genova.	Cereseto Egildo, Ercolina ed Ida di Lorenzo, minori sotto la p. p. del padre e prole nascitura da Mantero *Maria-Adele-Domenica*, moglie ecc. come contro; con usuf vital a Mantero *Maria-Adele-Domenica* fu Francesco, moglie ecc. come contro.
Redim. 3,50 % (1934)	399010	714 —	D'Aguanno *Elisa* e Argelina fu Orazio-Antonio; la 1ª moglie di Caporuscio Antonio, la 2ª moglie di Antonelli Benedetto, ambedue minori emancipate sotto la curatela del rispettivo marito, eredi indivise del padre, domt. a Pignataro Interamna (Frosinone); con usuf. vital a D'Alessandro Nascenza fu Antonio, ved. di D'Aguanno Orazio-Antonio, domt. a Pignataro Interamna (Frosinone).	D'Aguanno *Maria Elisa* e Angelina fu Orazio-Antonio ecc. e con usufrutto vitalizio come contro.
Cons. 3,50 % (1906)	825602 826353	77 — 500 —	Bressani *Enrica-Erminia* fu Enrico, minore sotto la p. p. della madre Asti Anna fu Cirillo, ved. Bressani, domt. a Ponte San Pietro (Bergamo) ipotecata e con usufrutto ad Asti Anna di cui sopra.	Bressani *Erminia-Elena-Antonia* fu Enrico, minore ecc. come contro.
Redim. 3,50 % (1934)	167719 190438 202995 211588	9.170 — 6.310,50 4.165 — 4.144 —	Calogero Georgiana di Fortunato, *nubile*, domt. a New York (S U A.); nella 1ª rendita; a Scranton nella 2ª ed a Perugia nelle due ultime.	Calogero Georgiana di Fortunato, *minore sotto la p. p. del padre*, domt come contro.
Id.	160465 192005 342928	17,50 42 — 21 —	*Argento* Maria di Nicola, minore sotto la p. p. del padre domt. a Maddaloni (Caserta).	*Argiento* Maria di Nicola, minore ecc. come contro.
Cons. 3,50 % (1906)	794294 816435 818172 821788	35 — 31,50 59,50 87,50	Intestate come la precedente.	Intestate come la precedente.
Id.	577593	1.225 —	Carulli Carlo, minore sotto la tutela di Colombo Adamo fu Luigi, domt a Gessato (Brescia); con usuf. a Donà *Elisabetta-Emma* fu Guglielmo separata da Peroni Giovanni fu Luigi, domt. a Brescia.	Carulli Carlo, minore ecc. come contro; con usufrutto a Donà *Emma-Elisabetta* fu Guglielmo, moglie ecc. come contro.
Id.	822635	665 —	*Altimano* Raffaele fu Giovanni, domt. a Maratea (Potenza).	*Altimari* Raffaele fu Giovanni, domt. come contro.
Redim. 3,50 % (1934)	816545 816546	315 — 105 —	Robiglio Pietro fu Giuseppe, minore sotto la p. p. della madre Rovelli *Eufrasia* di Giuseppe, ved. di Robiglio Giuseppe e moglie in seconde nozze di Poggio Giovanni domt. a Ponti (Alessandria). La 2ª rendita è con usufrutto vitalizio a Rovelli *Eufrasia* di cui sopra.	Robiglio Pietro fu Giuseppe, minore sotto la p. p. della madre Rovelli *Margherita Eufrasia* di Giuseppe, ved. ecc come contro La 2ª rendita è con usufr. vital. a Rovelli *Margherita-Eufrasia* di cui sopra.
Id.	23762	812 —	Malatesta *Elisa* fu Ramberto, minore sotto la p. p. della madre Di Rovero Maria di Francesco, ved. Malatesta, domt a Bologna.	Malatesta *Elisabetta* fu Ramberto, minore ecc. come contro.
Id.	71424	322 —	Malatesta *Elisa* fu Ramberto, minore sotto la p. p. della madre Maria Di Rovero, ved. Malatesta, domt. a Treviso.	Malatesta *Elisabetta* fu Ramberto, minore ecc. come contro.
Id.	91805	14 —	*De Vita* Achille di Angelo, domt. a Roma.	*Di Vita* Achille di Angelo, domt. a Roma.
Id.	270855	2.100 —	Galapassi Hnais fu Renzo, domt. a Mantova, vincolata a termini della legge 9 febbraio 1928 n. 371, pel matrimonio da contrarsi dalla titolare con Grigolatti *Vittore* fu *Corrado*, capitano nel R. E.	Intestata come contro; vincolata a termini della legge 9 febbraio 1928 N 371 pel matrimonio da contrarsi dalla titolare con Grigolatti *Vittore-Giovanni* fu *Arturo-Corrado*, capitano nel R. E.
Cons. 3,50 % (1906)	292162	17,50	Ginocchio *Marina* fu Giov. Battista, moglie di Spinetto Agostino, domt. a Mezzanego (Genova) vincolata.	Ginocchio *Maria* fu Giovanni Battista, moglie ecc. come contro.
Redim. 3,50 % (1934)	437092	105 —	Siccardi Angela fu Policarpo moglie di Malandrone *Secondo*, domt. a Castell'Alfero (Alessandria), vincolata.	Siccardi Angela fu Policarpo, moglie di Malandrone *Giuseppe-Secondo*, domt. come contro-vincolata.
Id.	52895 75856 145857	10,50 7 — 70 —	*Cicchero* Domenico, *Angela*, Virgilio e Maria fu Giuseppe, minori sotto la p. p. della madre Boccalero Colomba fu Giambattista ved. di *Cicchero* Giuseppe, domt. a Castelletto d'Orba (Alessandria).	*Cichero* Domenico, *Orsola Angiolina*, Virgilio e Maria fu Giuseppe minori sotto la p. p. della madre Boccalero Colomba fu Giambattista, ved. di *Cichero* Giuseppe, domt. come contro.
Id.	75853 52891	199,50 45,50	*Cicchero* Domenico } fu Giuseppe minori sotto la p.p. della madre Boccalero Colomba fu Giambattista ved. *Cicchero*, domt. a Castelleto d'Orba (Alessandria).	*Cichero* Domenico } fu Giuseppe, minori sotto la p.p. della madre Boccalero Colomba fu Giambattista, ved. *Cichero* domt. come contro.
Id.	52892	45,50	*Cicchero Angela*	*Cichero Orsola-Angiolina*
Id.	52893 75854	45,50 199,50	*Cicchero* Virgilio	*Cichero* Virgilio
Id.	52894 75855	45,50 199,50	*Cicchero* Maria	*Cichero* Maria
Cons. 3,50 % (1906)	622742	35 —	Zurletti Antonina di Pietro, moglie di Bertaina *Luigi*, domt. a Chiusa Pesio (Cuneo) vincolata.	Zurletti Antonina di Pietro, moglie di Bertaina *Francesco-Luigi*, domt. come contro, vincolata.
Redim. 3,50 % (1934)	67624	350 —	Bisogni Mario di *Francesco-Giuseppe*, minore sotto la p. p. del padre, domt a Briatico (Catanzaro).	Bisogni Mario di *Giuseppe-Francesco-Maria*, minore, ecc. come contro

A termini dell'art. 167 del regolamento generale sul Debito pubblico approvato con R. decreto 19 febbraio 1911, n. 298, si diffida chiunque possa avervi interesse che, trascorso un mese dalla data della prima pubblicazione di questo avviso, ove non siano state notificate opposizioni a questa Direzione generale, le intestazioni suddette saranno come sopra rettificate.

Il direttore generale: CIARROCCA.

Roma, addì 28 marzo 1936 - Anno XIV.

(895)

MINISTERO DELLE FINANZE

DIREZIONE GENERALE DEL DEBITO PUBBLICO

(2ª *pubblicazione*). **Rettifiche d'intestazione.** (Elenco n. 35)

Si dichiara che le rendite seguenti, per errore occorso nelle indicazioni date dai richiedenti all'Amministrazione del Debito pubblico, vennero intestate e vincolate come alla colonna 4, mentrechè invece dovevano intestarsi e vincolarsi come alla colonna 5, essendo quelle ivi risultanti le vere indicazioni dei titolari delle rendite stesse:

DEBITO 1	NUMERO di iscrizione 2	Ammontare della rendita annua 3	INTESTAZIONE DA RETTIFICARE 4	TENORE DELLA RETTIFICA 5
3,50 % Redimibile (1934)	24080 35414 39315	948,50 199,50 56 —	Cacace Cristina, *Maria* e Teresa fu Gaspare, minori sotto la p. p. della madre Sapelli Lina o Angelina-Maria fu Andrea, ved di Cacace Gaspare, domt. a Torino; con usufr. vital. a Sapelli Lina ecc. di cui sopra.	Cacace Cristina, *Angela-Maria* e Teresa, minori ecc. come contro e con usufr. vital. come contro.
»	68969	700 —	Bentivegna *Teresa* fu Giuseppe, nubile, domt. a Palermo.	Bentivegna *Maria-Teresa* fu Giuseppe, nubile, domt. come contro.
Cons. 3,50 % (1906)	793075	21 —	Bentivegna *Teresa* fu Giuseppe, nubile, domt. a Corleone (Palermo).	
Redim. 3,50 % (1934)	22450	619,50	*Ceschino* Bartolomeo-Augusto di Bartolomeo, domt. a Biella (Novara), ipotecata.	*Asei-Ceschino* Bartolomeo-Augusto di Bartolomeo, domt. come contro ipotecata.
»	63414	525 —	*Ceschino* Bartolomeo fu Bartolomeo, domt. a Biella (Novara), ipotecata.	*Asei-Ceschino* Bartolomeo-*Augusto* fu Bartolomeo, domt. come contro ipotecata.
Cons. 3,50 % (1906)	485020	21 —	*Facciotto* Bernardo fu Giovanni, domt. a Castellino Tanaro (Cuneo), ipotecata.	*Faciotto* Bernardo fu Giovanni, domt. come contro, ipotecata.
Redim 3,50 % (1934)	327606	105 —	Naclerio *Gaetanina* di Alfonso, moglie di Buono Giuseppe, domt. a Boscoreale (Napoli), vincolata.	Naclerio *Maria-Gaetana* di Alfonso, moglie di Buono Giuseppe, domt. come contro, vincolata.
»	340038	973 —	Lopes *Antonietta* fu Giovanni, moglie di Chiari *Antonio*, domt. a Ripacandida (Potenza), vincolata.	Lopes *Antonia* fu Giovanni, moglie di Chiari *Flaminio-Michele-Arcangelo-Antonio*, domt. come contro, vincolata
Cons. 5 %	272210	265 —	Maggio Luigi, *Antonino* e Gaspare fu Giuseppe eredi indivisi del loro zio Ciaccio Gaspare fu Antonino, domt. a Sanbuca Zabut (Girgenti) con vincolo di usufrutto.	Maggio Luigi, *Antonio* e Gaspare fu Giuseppe eredi ecc. come contro e con usufrutto come contro.
Redim. 3,50 % (1934)	215740	157,50	Cavalli *Cesarina* fu Giuseppe moglie di Corino Giuseppe, domt. a Castagnole Lanze (Alessandria), vincolata.	Cavalli *Maria-Cristina-Cesarina-Giulia* fu Giuseppe, moglie ecc. come contro, vincolata.
Cons. 3,50 % (1906)	413768	210 —	Bergamo *Vittoria* di Costantino, moglie di Pontrelli Pasquale, domt. a Bari, vincolata.	Bergamo *Maria-Vittoria* di Costantino, moglie ecc. come contro, vincolata.
»	379435	49 —	Ricciardi Eduardo, Giuseppe, Maria e *Luigi* fu Pasquale, maggiorenne il primo e minori gli altri sotto la p. p. della madre Arca Rosa, ved Ricciardi, domt. a Napoli, quali eredi indivisi del loro padre Pasquale; con usufrutto a Rosa Arca.	Ricciardi Eduardo, Giuseppe, Maria e *Luisa* fu Pasquale ecc. come contro.
»	147410	525 —	Segre Matilde fu *Salvador* moglie del dott. Biagio *Pirotti*, domt a Torino, vincolata.	Segre Matilde di *Salvatore* moglie del dott. Biagio *Piccotti*, domt. a Torino, vincolata.
Redim. 3,50 % (1934)	115177	175 —	Alessio Felice fu Carlo, domt. a Torino; con usufrutto vitalizio a Giraud Battista fu Giovanni, domt. a Brusasco (Torino) sino al decesso di Rolfo Giuseppina fu Luigi, ved di Rolfo Francesco, domt a Brusasco (Torino).	Alessio Felice fu Carlo, domt. a Torino; con usufrutto vitalizio a Giraud Michele Battista fu Giovanni Battista, domt. come contro.
Cons. 3,50 % (1906)	228367 228368	70 — 42 —	Andreucci *Sofia* fu Michele, moglie di Fortini avv. Michelangelo, domt in Albano Laziale (Roma).	Andreucci *Maria-Sofia-Filomena* fu Michele, ved. di Fortini Michelangelo, domt. a Prata Sannita (Caserta).
Redim. 3,50 % (1934)	203123	266 —	Fortini Vincenzo fu Michele, domt. ad Isernia (Campobasso); con usuf. vital. ad Andreucci *Sofia* fu Michele ved. di Fortini Michelangelo, domt. a Prata Sannita (Caserta).	Intestata come contro; con usufr. vital. ad Andreucci *Maria-Sofia-Filomena* fu Michele, vedova ecc. come contro.
»	203124	266 —	Fortini Clementina fu Cosmo, moglie di Fortini Vincenzo, domt ad Isernia (Campobasso); con usufrutto vitalizio come la precedente.	Intestata come contro; con usufr. vital. come la precedente
» » » »	203125 203126 203127 203128	56 — 56 — 56 — 56 —	Fortini Clotilde Id. Teresa Id. Maria-Grazia Id. Luisa di Vincenzo, nubili, domt. ad Isernia (Campobasso); con usufr. vital. come la precedente.	Intestata come contro Intestata come contro Intestata come contro Intestata come contro con usufr. vital. come la precedente.
»	203129	56 —	Fortini Luigi di Vincenzo, domt. e con usufr. vital. come la precedente.	Intestata come contro e con usufr. vital. come la precedente
»	35455	140 —	Di Bari *Lucrezia* fu Antonio, minore *sotto la tutela di Tardio Sebastiano fu Nicola*, domt. a Cagnano Verano (Foggia)	Di Bari *Maria-Raffaela* di Antonio, minore sotto *la p. p. del padre*, domt. come contro.
»	240711	63 —	*Bruno* Giuseppe di Filippo, minore sotto la p. p. del padre, domt. a Castino (Cuneo).	*Bruna* Giuseppe di Filippo, minore ecc. come contro.
»	409602	52,50	Coppola *Carlo* di Gennaro, minore sotto la p. p. del padre, domt. a Napoli.	Coppola *Carla* di Gennaro, minore ecc. come contro.

A termini dell'art. 167 del regolamento generale sul Debito pubblico approvato con R. decreto 19 febbraio 1911, n. 298, si diffida chiunque possa avervi interesse che, trascorso un mese dalla data della prima pubblicazione di questo avviso, ove non siano state notificate opposizioni a questa Direzione generale, le intestazioni suddette saranno come sopra rettificate.

Roma, addì 4 aprile 1936 - Anno XIV.

Il direttore generale: CIARROCCA.

(953)

MINISTERO DELLE FINANZE

DIREZIONE GENERALE DEL DEBITO PUBBLICO

Diffida per smarrimento di ricevute di titoli del Debito pubblico.

(1ª *pubblicazione*). Elenco n. 119).

Si notifica che è stato denunziato lo smarrimento delle sottoindicate ricevute relative a titoli di debito pubblico presentati per operazioni.

Numero ordinale portato dalla ricevuta: 62 Mod. 168 T. — Data: omessa — Ufficio che rilasciò la ricevuta: Sezione Regia tesoreria provinciale di Cuneo — Intestazione: Aime Mauro fu Evangelista — Titoli del Debito pubblico: Consolidato 5 per cento — Capitale L. 2000, con decorrenza omessa.

Numero ordinale portato dalla ricevuta: 953 — Data: 5 ottobre 1935 — Ufficio che rilasciò la ricevuta: Intendenza di finanza di Napoli — Intestazione: Menzione Eustachio fu Evangelista — Titoli del Debito pubblico: nominativi 1 Prestito redimibile 3,50 % — Capitale L. 6100, con decorrenza 1° luglio 1935.

Ai termini dell'art. 230 del regolamento 19 febbraio 1911, n. 298, si diffida chiunque possa avervi interesse, che trascorso un mese dalla data della prima pubblicazione del presente avviso senza che sieno intervenute opposizioni, saranno consegnati a chi di ragione i nuovi titoli provenienti dalla eseguita operazione, senza obbligo di restituzione della relativa ricevuta, la quale rimarrà di nessun valore.

Roma, addì 25 aprile 1936 - Anno XIV

Il direttore generale: CIARROCCA.

(1112)

MINISTERO DELLE FINANZE

DIREZIONE GENERALE DEL TESORO - PORTAFOGLIO DELLO STATO

Media dei cambi e dei titoli del 28 aprile 1936-XIV - N. 96.

S. U. A. (Dollaro)	12,71	Olanda (Fiorino)	8,6058
Inghilterra (Sterlina)	62,75	Polonia (Zloty)	238,50
Francia (Franco)	83,55	Spagna (Peseta)	173,35
Svizzera (Franco)	413,75	Svezia (Corona)	3,0793
Argentina (Peso carta)	3,50	Rendita 3,50 % (1906)	78,075
Austria (Shilling)	2,3725	Id. 3,50 % (1902)	74,75
Belgio (Belga)	2,1465	Id. 3 % lordo	54,825
Canadà (Dollaro)	12,64	Prest redim 3,50 % 1934	77,50
Cecoslovacchia (Corona)	52,50	Obbl Venezie 3,50 %	89,675
Danimarca (Corona)	2,805	Buoni nov 5 % Scad 1940	99,225
Germania (Reichsmark)	5,0968	Id. id. 5 % Id 1941	99,125
Grecia (Dracma)	11,50	Id. id. 4 % Id. 15-2-43	90,45
Jugoslavia (Dinaro)	28,19	Id. id 4 % Id. 15-12-43	90,50
Norvegia (Corona)	3,002	[illegible]	94,875

MINISTERO DELLE CORPORAZIONI

UFFICIO DELLA PROPRIETÀ INTELLETTUALE.

Elenco n. 38 dei trasferimenti di privative industriali registrati nel 1935.

N. 13873, trascritto il 19 novembre 1931.

Trasferimento totale da Tizzoni Albina e Vassena Lorenzo, a Calolzio Corte (Bergamo), a Castelli Giovanni, a Lecco, della privativa industriale n. 285842 reg. gen.; con decorrenza dal 22 gennaio 1930, per l'invenzione dal titolo:

« Macchina per ingrappettare i lucignoli di lumini ».

(Atto di cessione del 16 ottobre 1931, registrato il 29 ottobre 1931 all'ufficio demaniale di Lecco, n. 367, vol. 113, atti pubblici).

N. 13874, trascritto il 16 agosto 1934.

Trasferimento totale da Fontana Cesare, a La Spezia, alla Società Fontana, Ferrari & C., a Roma, della privativa industriale n. 322941 reg. gen.; con decorrenza dal 16 luglio 1934, per l'invenzione dal titolo:

« Dispositivo meccanico ad organi rotondi per trasmissione di movimento ed a rapporto di trasmissione automaticamente variabile ».

(Atto di cessione dell'8 agosto 1934, registrato il 9 agosto 1934 all'ufficio demaniale di Genova, n. 2665, vol. 672, atti privati).

N. 13875, trascritto il 7 settembre 1934.

Trasferimento totale dal Consortium für Elektrochemische Industrie G. m. b. H., a Monaco, alla Chemische Forschungsgesellschaft m. b. H., a Monaco, della privativa industriale n. 305478 reg. gen.; con decorrenza dal 4 marzo 1932, per l'invenzione dal titolo:

« Procedimento per produrre concrezioni formate e concrezioni ottenute da alcool polivinilico secondo il detto procedimento », e degli attestati di complemento nn. 323063 e 323064 reg. gen.

(Atto di cessione del 28 aprile 1934, registrato il 4 settembre 1934 all'ufficio demaniale di Roma, n. 7087, vol. 468, atti privati).

N. 13876, trascritto il 7 settembre 1934.

Trasferimento totale dal Consortium für Elektrochemische Industrie G. m. b. H., a Monaco, alla Chemische Forschungsgesellschaft m. b. H., a Monaco, della privativa industriale n. 328025 reg. gen.; con decorrenza dal 16 agosto 1933, per l'invenzione dal titolo:

« Procedimento per la produzione di dischi grammofonici e dischi sonori ottenuti con questo procedimento ».

(Atto di cessione del 28 aprile 1934, registrato il 4 settembre 1934 all'ufficio demaniale di Roma, n. 7087, vol. 468, atti privati).

N. 13877, trascritto il 7 settembre 1934.

Trasferimento totale dal Consortium für Elektrochemische Industrie G. m. b. H., a Monaco, alla Chemische Forschungsgesellschaft m. b. H., a Monaco, della privativa industriale n. 328253 reg. gen.; con decorrenza dal 23 dicembre 1933, per l'invenzione dal titolo:

« Procedimento per la produzione di alcool vinilico polimero ».

(Atto di cessione del 28 aprile 1934, registrato il 4 settembre 1934 all'ufficio demaniale di Roma, n. 7087, vol. 468, atti privati).

N. 13878, trascritto il 7 settembre 1934.

Trasferimento totale dal Consortium für Elektrochemische Industrie G. m. b. H., a Monaco, alla Chemische Forschungsgesellschaft m. b. H., a Monaco, della privativa industriale n. 318908 reg. gen.; con decorrenza dal 6 marzo 1934, per l'invenzione dal titolo:

« Procedimento per la produzione di combinazioni da composti polivinilici e corpi cerosi ».

(Atto di cessione del 28 aprile 1934, registrato il 4 settembre 1934 all'ufficio demaniale di Roma, n. 7087, vol. 468, atti privati).

N. 13879, trascritto l'8 settembre 1934.

Trasferimento totale da Wahl Carlo, a Berlino, alla Sifico A. G., a Sciaffusa, della privativa industriale n. 316548 reg. gen.; con decorrenza dal 29 settembre 1933, per l'invenzione dal titolo:

« Processo e macchina per la copiatura di pellicole cinematografiche », e dell'attestato di complemento n. 330346 reg. gen.

(Atto di cessione del 19 giugno 1934, registrato il 31 luglio 1934 all'ufficio demaniale di Roma, n. 4152, vol. 466, atti privati).

N. 13880, trascritto l'11 settembre 1934.

Trasferimento totale da Castelli Alberto e Castelli Angelo, a Roma, a Luna Cesare, a Roma, della privativa industriale n. 315077 reg. gen.; con decorrenza dal 1° luglio 1933, per l'invenzione dal titolo:

« Perfezionamenti relativi ai cambi di velocità per biciclette ».

(Atto di cessione del 29 agosto 1934, registrato il 1° settembre 1934 all'ufficio demaniale di Velletri, n. 303, vol. 98, atti privati).

N. 13881, trascritto il 15 settembre 1934.

Trasferimento totale da Zanoli Gaetano Marcello, a Padova, a Rossi Amelia vedova Zanoli, a Padova, della privativa industriale n. 323045 reg. gen.; con decorrenza dal 3 febbraio 1934, per l'invenzione dal titolo:

« Fascio littorio luminoso a luce riflessa ».

(Per successione come da testamento olografo del 3 aprile 1924, registrato il 1° settembre 1934 all'ufficio demaniale di Monselice, n. 99, vol. 38, atti pubblici).

N. 13882, trascritto il 15 settembre 1934.

Trasferimento totale dalla Vogt Instant Freezers, Inc., a Louisville, Kentucky, alla Vogt Processes, Inc., costituita con le leggi del Delaware, a Louisville, Kentucky, della privativa industriale n. 276062 reg. gen.; con decorrenza dal 31 gennaio 1929, per l'invenzione dal titolo:

« Macchina per la congelazione continua di sostanze diverse ».

(Atto di cessione del 31 maggio 1934, registrato il 5 settembre 1934 all'ufficio demaniale di Roma, n. 7106, vol. 468, atti privati).

N. 13883, trascritto il 15 settembre 1934.

Trasferimento totale dalla Vogt Instant Freezers, Inc., a Louisville, Kentucky, alla Vogt Processes, Inc., costituita con le leggi del Delaware, a Louisville, Kentucky, della privativa industriale n. 287243 reg. gen.; con decorrenza dal 1° febbraio 1929, per l'invenzione dal titolo:

« Processo per congelare sostanze di vario genere ».

(Atto di cessione del 31 maggio 1934, registrato il 5 settembre 1934 all'ufficio demaniale di Roma, n. 7106, vol. 468, atti privati).

N. 13884, trascritto il 21 settembre 1934.

Trasferimento totale dalla Soc. an. pour l'Industrie de l'Alluminium, a Neuhasen (Svizzera), alla Lavorazione Leghe Leggere S. A., a Porto Marghera, della privativa industriale n. 272182 reg. gen.; con decorrenza dal 30 giugno 1928, per l'invenzione dal titolo:

« Leghe leggere d'alluminio resistenti alla corrosione ed aventi buone qualità meccaniche ».

(Atto di cessione del 14 luglio 1934, registrato il 18 settembre 1934 all'ufficio demaniale di Roma, n. 8684, vol. 468, atti privati).

N. 13885, trascritto il 26 settembre 1934.

Trasferimento totale da Palazzo Francesco Paolo e Palazzo Fortunato, a Firenze, alla Processi Palazzo Soc. an., a Mesocco (Svizzera), della privativa industriale n. 311130 reg. gen.; con decorrenza dal 10 agosto 1933, per l'invenzione dal titolo:

« Procedimento per la nobilizzazione delle fibre di canapa e di materiali fibrosi affini alla canapa ».

(Atto di cessione del 26 luglio 1934, registrato il 27 luglio 1934 all'ufficio demaniale di Firenze, n. 2429, vol. 573, atti privati).

N. 13886, trascritto il 26 settembre 1934.

Trasferimento totale da Jones Ernest Fraser, a Londra, alla Fraser-Jones, Ltd., a Johannesburg, Transvaal, della privativa industriale n. 310707 reg. gen.; con decorrenza dal 14 dicembre 1932, per l'invenzione dal titolo:

« Perfezionamenti nella fabbricazione dei lingotti cavi metallici destinati specialmente alla produzione di tubi metallici e di sbarre cave ».

(Atto di cessione del 18 aprile 1934, registrato il 24 settembre 1934 all'ufficio demaniale di Roma, n. 9188, vol. 468, atti privati).

N. 13887, trascritto il 26 settembre 1934.

Trasferimento totale da Jones Ernest Fraser, a Londra, alla Fraser-Jones, Ltd., a Johannesburg, Transvaal, della privativa industriale n. 314073 reg. gen.; con decorrenza dal 2 maggio 1933, per l'invenzione dal titolo:

« Perfezionamento relativo agli apparecchi per la produzione di lingotti cavi di acciaio e simili).

(Atto di cessione del 18 aprile 1934, registrato il 24 settembre 1934 all'ufficio demaniale di Roma, n. 9188, vol. 468, atti privati).

N. 13888, trascritto il 27 settembre 1934.

Trasferimento totale da Jarrier René, a Saint Quentin, Aisne, alla Verpackungsbedarf G. m. b. H., a Krefeld, della privativa industriale n 269060 reg. gen.; con decorrenza dal 19 maggio 1928, per l'invenzione dal titolo:

« Sacco a chiusura automatica ».

(Atto di cessione del 1° dicembre 1933, registrato il 25 settembre 1934 all'ufficio demaniale di Roma, n. 9224, vol. 468, atti privati).

N. 13889, trascritto il 28 settembre 1934.

Trasferimento totale da Böhm Egon, ad Amburgo, a Wilhelm Karl Friedrich, a Stralsund, della privativa industriale n. 319189 reg. gen.; con decorrenza dal 22 marzo 1934, per l'invenzione dal titolo:

« Procedimento e dispositivo per estrarre da sostanze solide parti solubili in liquidi solventi ».

(Atto di cessione del 18 giugno 1934, registrato il 26 settembre 1934 all'ufficio demaniale di Roma, n. 9382, vol. 469, atti privati).

N. 13890, trascritto il 4 settembre 1934.

Trasferimento totale dalla Fried. Krupp A. G., a Essen-Ruhr, alla Robert Zapp Soc. in accomandita, a Milano, della privativa industriale n. 303971 reg. gen.; con decorrenza dal 4 agosto 1931, per l'invenzione dal titolo:

« Lega metallica dura agglutinata per attrezzi da lavoro su utensilerie ».

(Atto di cessione del 19 luglio 1934, registrato il 23 agosto 1934 all'ufficio demaniale di Forlì, n. 402, vol. 109, atti privati).

N. 13891, trascritto il 6 settembre 1934

Trasferimento totale da Castro Casimiro, a Milano, alla Soc. an. Siderite S. A. S., a Milano, della privativa industriale n. 326105 reg. gen.; con decorrenza dal 3 gennaio 1934, per l'invenzione dal titolo:

« Pasta solidificante adatta alla fabbricazione di tubi e simili ».

(Atto di cessione del 29 agosto 1934, registrato il 30 agosto 1934 all'ufficio demaniale di Milano, n. 339, vol. 3515, atti privati).

N. 13892, trascritto il 6 settembre 1934.

Trasferimento totale da Castro Casimiro, a Milano, alla Soc. An. Siderite S. A. S., a Milano, della privativa industriale n. 325638 reg. gen.; con decorrenza dal 10 gennaio 1934, per l'invenzione dal titolo:

« Macchina per trafilare tubi e condutture d'acqua, liquori, vino, gas, elettricità, calefazioni cloacali e altri ».

(Atto di cessione del 29 agosto 1934, registrato il 30 agosto 1934 all'ufficio demaniale di Milano, n. 339, vol. 3515, atti privati).

N. 13893, trascritto il 20 settembre 1934.

Trasferimento totale da Medugno Domenico, a Milano, alla Società Italiana E. Breda per Costruzioni Meccaniche, a Milano, della privativa industriale n. 317037 reg. gen.; con decorrenza dal 9 novembre 1933, per l'invenzione dal titolo:

« Proietto atto alla strappo di fili e di paletti di reticolato ».

(Atto di cessione del 3 settembre 1934, registrato l'11 settembre 1934 all'ufficio demaniale di Milano, n. 388, vol. 3515, atti privati).

N. 13894, trascritto il 21 settembre 1934.

Trasferimento totale da Benaglia Umberto, a Milano, alla Società An. Italvox, a Milano, della privativa industriale n. 321259 reg. gen.; con decorrenza dal 15 maggio 1934, per l'invenzione dal titolo:

« Metodo e dispositivo per togliere l'energia termica dai raggi luminosi dei proiettori cinematografici e simili ».

(Atto di cessione del 15 settembre 1934, registrato il 19 settembre 1934 all'ufficio demaniale di Milano, n. 426, vol. 3515, atti privati).

N. 13895, trascritto il 25 settembre 1934.

Trasferimento totale da Fuini Giovanni, a Milano, alla Società anonima Edoardo Concaro, a Villanterio (Pavia), del modello di fabbrica n. 12140 reg. gen.; con decorrenza dal 30 giugno 1934, per l'invenzione dal titolo:

« Scatola da imballaggio per articoli in genere specialmente formaggio ».

(Atto di cessione del 18 settembre 1934, registrato il 19 settembre 1934 all'ufficio demaniale di Milano, n. 427, vol. 3515, atti privati).

N. 13896, trascritto il 28 settembre 1934.

Trasferimento totale da Käppler Paul, a Dresda, alla A. G. vorm. Seidel e Naumann, a Dresda, della privativa industriale n. 261186 reg. gen.; con decorrenza dal 12 ottobre 1927, per l'invenzione dal titolo:

« Meccanismo d'inversione del carrello delle macchine da scrivere ».

(Atto di cessione del 19 giugno 1934, registrato il 22 settembre 1934 all'ufficio demaniale di Roma, n. 4805, vol. 413, atti privati).

N. 13897, trascritto il 28 settembre 1934.

Trasferimento totale da Käppler Paul, a Dresda, alla A. G. vorm. Seidel & Naumann, a Dresda, della privativa industriale n. 261292 reg. gen.; con decorrenza dal 12 ottobre 1927, per l'invenzione dal titolo:

« Meccanismo a leve a tasto per macchine da scrivere ».

(Atto di cessione del 19 giugno 1934, registrato il 22 settembre 1934 all'ufficio demaniale di Roma, n. 4805, vol. 413, atti privati).

N. 13898, trascritto il 28 settembre 1934.

Trasferimento totale da Käppler Paul, a Dresda, alla A. G. vorm. Seidel & Naumann, a Dresda, della privativa industriale n. 261411 reg. gen.; con decorrenza dal 12 ottobre 1927, per l'invenzione dal titolo:

« Connessione con tavoletta d'appoggio per macchine da scrivere ».

(Atto di cessione del 19 giugno 1934, registrato il 22 settembre 1934 all'ufficio demaniale di Roma, n. 4805, vol. 413, atti privati).

N. 13899, trascritto il 28 settembre 1934.

Trasferimento totale da Käppler Paul, a Dresda, alla A. G. vorm. Seidel & Naumann, a Dresda, della privativa industriale n. 262878 reg. gen.; con decorrenza dal 12 ottobre 1927, per l'invenzione dal titolo:

« Guida per foglio da macchine da scrivere ».

(Atto di cessione del 19 giugno 1934, registrato il 22 settembre 1934 all'ufficio demaniale di Roma, n. 4805, vol. 413, atti privati).

N. 13900, trascritto il 28 settembre 1934.

Trasferimento totale da Käppler Paul, a Dresda, alla A. G. vorm. Seidel & Naumann, a Dresda, della privativa industriale n. 263387 reg. gen.; con decorrenza dal 12 ottobre 1927, per l'invenzione dal titolo:

« Macchina da scrivere con inversione del carrello a listello di trasmissione per il funzionamento a folle ».

(Atto di cessione del 19 giugno 1934, registrato il 22 settembre 1934 all'ufficio demaniale di Roma, n. 4805, vol. 413, atti privati).

N. 13901, trascritto il 18 settembre 1934.

Trasferimento totale dalla Bryce Ltd. e Sidney Arthur Alexander, a Hackbridge e Thornton (Gran Bretagna), alla Bryce Ltd., a Hackbridge (Gran Bretagna), della privativa industriale n. 313983 reg. gen.; con decorrenza dal 3 aprile 1933, per l'invenzione dal titolo:

« Perfezionamenti nelle pompe di iniezione del combustibile per motori a combustione interna ».

(Atto di cessione del 14 giugno 1934, registrato l'11 settembre 1934 all'ufficio demaniale di Torino, n. 8451, vol. 534, atti privati).

N. 13902, trascritto il 29 settembre 1934.

Trasferimento totale da Gurgo Salice Pier Giuseppe, a Torino, a De Giorgio Clodomiro, a Trieste, della privativa industriale n. 309315 reg. gen.; con decorrenza dal 14 settembre 1932, per l'invenzione dal titolo:

« Procedimento e macchina per stampigliare in modo non falsificabile assegni bancari, vaglia e simili ».

(Atto di cessione del 25 novembre 1933, registrato il 13 dicembre 1933 all'ufficio demaniale di Torino, n. 20165, vol. 530, atti privati).

N. 13903, trascritto il 13 settembre 1934.

Trasferimento totale da Baffi Giuseppe, a Genova, alla Vivaldi & Compagni Soc. an., a Genova, della privativa industriale n. 309401 reg. gen.; con decorrenza dal 1° ottobre 1932, per l'invenzione dal titolo:

« Perfezionamenti nei misuratori-contatori ad umido per gas ».

(Atto di cessione del 31 agosto 1934, registrato il 6 settembre 1934 all'ufficio demaniale di Recco, n. 116, vol. 45, atti privati).

N. 13904, trascritto il 2 ottobre 1934.

Trasferimento totale dalla A. G. für Köhlensäure - Industrie, a Berlino, alla Gesellschaft für Linde's Eismachinen A. G., a Wiesbaden (Germania), della privativa industriale n. 288991 reg. gen.; con decorrenza dal 26 aprile 1930, per l'invenzione dal titolo:

« Procedimento per la produzione di acido carbonico solido di alto peso specifico ».

(Atto di cessione del 12 settembre 1934, registrato il 22 settembre 1934 all'ufficio demaniale di Roma, n. 8999, vol. 468, atti privati).

N. 13905, trascritto il 4 ottobre 1934.

Licenza non esclusiva dalla Distillers Company Ltd., a Edimburgo, alle Distillerie Italiane, a Milano, della privativa industriale n. 300945 reg. gen.; con decorrenza dall'8 agosto 1931, per l'invenzione dal titolo:

« Perfezionamenti riguardanti la fabbricazione di alcool e di etere ».

(Atto di cessione del 24 agosto 1934, registrato il 29 settembre 1934 all'ufficio demaniale di Roma, n. 5193, vol. 413, atti privati).

N. 13906, trascritto il 5 ottobre 1934.

Trasferimento totale da Variano Antonio e Calcagni Mario, a Roma, a Variano Antonio, a Roma, della privativa industriale numero 323104 reg. gen.; con decorrenza dal 23 agosto 1934, per l'invenzione dal titolo:

« Motore a scoppio pesante senza punto morto e senza valvole ».

(Atto di cessione del 17 settembre 1934, registrato il 4 ottobre 1934 all'ufficio demaniale di Roma, n. 10203, vol. 469, atti privati).

N. 13907, trascritto il 10 ottobre 1934

Trasferimento totale da Widuch Wilhelm, a Wielkie, Hajduki (Polonia), a Brehme Karl, a Hollister, California, della privativa industriale n. 317050 reg. gen.; con decorrenza dal 13 agosto 1932, per l'invenzione dal titolo:

« Processo ed apparecchio per cilindrare obliquamente i tubi senza saldature ottenuti col trafilare dei manicotti o dei blocchi cavi a parete spessa ».

(Atto di cessione del 4 giugno 1934, registrato il 6 ottobre 1934 all'ufficio demaniale di Roma, n. 10321, vol. 469, atti privati).

N. 13908, trascritto il 12 ottobre 1934.

Trasferimento totale da Taylor Elmer Zebley, a Newark N. J., alla Mono Service Co., a Newark N. J., della privativa industriale n. 308381 reg. gen.; con decorrenza dal 9 agosto 1932, per l'invenzione dal titolo:

« Perfezionamenti nei recipienti di carta per generi commestibili liquidi, con speciale riferimento alla disposizione delle linee di indebolimento per l'apertura ».

(Atto di cessione del 4 settembre 1934, registrato il 9 ottobre 1934 all'ufficio demaniale di Roma, n. 11120, vol. 469, atti privati).

N. 13909, trascritto il 12 ottobre 1934.

Trasferimento totale da Taylor Elmer Zebley, a Newark N. J., alla Mono Service Co., a Newark N. J., della privativa industriale n. 308390 reg. gen.; con decorrenza dal 10 agosto 1932, per l'invenzione dal titolo:

« Perfezionamenti nei recipienti di carta destinati a contenere latte o altri liquidi analoghi ».

(Atto di cessione del 4 settembre 1934, registrato il 9 ottobre 1934 all'ufficio demaniale di Roma, n. 11120, vol. 469, atti privati).

N. 13910, trascritto l'8 ottobre 1934.

Trasferimento totale da Soderberg Carl Wilhelm, a Oslo, alla N. V. Internationale Alfol-Maatschappij, ad Amsterdam, della privativa industriale n. 327291 reg. gen.; con decorrenza dal 5 luglio 1933, per l'invenzione dal titolo:

« Sistema di costruzione di parete coibente ».

(Atto di cessione del 20 settembre 1934, registrato il 5 ottobre 1934 all'ufficio demaniale di Roma, n. 10218, vol. 469, atti privati).

N. 13911, trascritto il 12 ottobre 1934.

Trasferimento totale dalla Société d'Etudes des Verres et Glaces de Sûrété, a Parigi, alla Soc. an. des Manufactures des Glaces et Produits Chimiques de Saint Gobain, Chauny e Cirey, a Parigi, della privativa industriale n. 271116 reg gen.; con decorrenza dal 30 giugno 1928, per l'invenzione dal titolo:

« Sistema per la produzione di vetro armato ».

(Atto di cessione del 18 luglio 1934, registrato il 27 settembre 1934 all'ufficio demaniale di Roma, vol. 469, atti privati).

N. 13912, trascritto il 19 ottobre 1934.

Trasferimento totale da Schötter Karl, a Linz, a Weiss Richard, a Linz, della privativa industriale n. 305095 reg. gen.; con decorrenza dal 29 febbraio 1932, per l'invenzione dal titolo:

« Manicotto a vite ».

(Atto di cessione del 25 settembre 1934, registrato il 15 novembre 1934 all'ufficio demaniale di Milano, n. 11600, vol. 469, atti privati).

N. 13913, trascritto l'8 ottobre 1934.

Trasferimento totale da Ullvoldsaetter Bjorn, a Seberg (Norvegia), a Ostbye Peter Schou, a Oslo, della privativa industriale n. 322805 reg. gen.; con decorrenza dal 14 luglio 1934, per l'invenzione dal titolo:

« Perfezionamenti negli sci ».

(Atto di cessione del 20 settembre 1934, registrato il 3 ottobre 1934 all'ufficio demaniale di Torino, n. 11247, vol. 534, atti privati).

N. 13914, trascritto il 18 ottobre 1934.

Trasferimento totale dalla Kelima G. m. b. H., a Berlino, alla The Singer Manufacturing Co., a Elizabeth, N. J., della privativa industriale n. 302689 reg. gen.; con decorrenza dal 5 novembre 1931, per l'invenzione dal titolo:

« Dispositivo per la produzione di tappeti, coperte o simili, con disegno applicato in lana sul tessuto di fondo ».

(Atto di cessione del 29 settembre 1934, registrato il 10 ottobre 1934 all'ufficio demaniale di Torino, n. 11994, vol. 534, atti privati).

N. 13915, trascritto il 26 ottobre 1934.

Trasferimento totale dalla The Raybestos Company, a Bridgeport, Conn., alla Baybestos-Manhattan, Inc., costituita con le leggi del New Jersey, a Bridgeport, Conn., della privativa industriale n. 321571 reg. gen.; con decorrenza dal 5 maggio 1934, per l'invenzione dal titolo:

« Sistema per la produzione di materiali fibrosi in foglio impregnati, e materiali ottenuti con esso ».

(Atto di cessione del 22 agosto 1934, registrato il 22 ottobre 1934 all'ufficio demaniale di Torino, n. 13780, vol. 534, atti privati).

N. 13916, trascritto il 15 ottobre 1934.

Trasferimento totale dalla Gebruder S. e H. Rakowitsky, a Vienna, alla Soc. in accomandita Saul D. Modiano, a Trieste, della privativa industriale n. 311595 reg. gen.; con decorrenza dal 27 dicembre 1932, per l'invenzione dal titolo:

« Filtro di ovatta cilindrico per sigarette ».

(Atto di cessione del 15 settembre 1934, registrato il 4 ottobre 1934 all'ufficio demaniale di Trieste, n. 3793, vol. 62, atti privati).

N. 13917, trascritto il 17 novembre 1934.

Trasferimento totale dalla Peter Jackson (Tobacco Manufacturer) Limited, a Londra, alla Filter Tips Ltd., a Londra, della privativa industriale n. 325737 reg. gen.; con decorrenza dal 3 agosto 1933, per l'invenzione dal titolo:

« Cartuccie per sigarette fabbricate con materiale in striscie e macchine per fabbricarle ».

(Atto di cessione del 24 settembre 1934, registrato il 5 novembre 1934 all'ufficio demaniale di Roma, n. 13988, vol. 470, atti privati).

N. 13918, trascritto il 17 novembre 1934.

Trasferimento totale dalla Peter Jackson (Tobacco Manufacturer) Ltd., a Londra, alla Filter Tips Ltd., a Londra, della privativa industriale n. 326985 reg. gen.; con decorrenza dal 2 settembre 1933, per l'invenzione dal titolo:

« Procedimento di fabbricazione di sigarette provviste di cartucce filtranti ».

(Atto di cessione del 24 settembre 1934, registrato il 5 novembre 1934 all'ufficio demaniale di Roma, n. 13989, vol. 470, atti privati).

N. 13919, trascritto il 20 novembre 1934.

Trasferimento totale dall'International Time Recording Co., a New York, all'International Business Machines Corporation, costituita con le leggi dello Stato di New York, a New York, della privativa industriale n. 309056 reg. gen.; con decorrenza dal 20 settembre 1932, per l'invenzione dal titolo:

« Perfezionamenti ai sistemi di sincronizzazione di orologi ».

(Atto di cessione del 29 dicembre 1933, registrato il 17 novembre 1934 all'ufficio demaniale di Roma, n. 7845, vol. 415, atti privati).

N. 13920, trascritto il 20 novembre 1934.

Trasferimento totale dall'International Time Recording Co., a New York, all'International Business Machines Corporation, costituita con le leggi dello Stato di New York, a New York, della privativa industriale n. 309066 reg. gen.; con decorrenza dal 23 settembre 1932, per l'invenzione dal titolo:

« Perfezionamenti relativi ai sistemi di sincronizzazione di orologi ».

(Atto di cessione del 29 dicembre 1933, registrato il 17 novembre 1934 all'ufficio demaniale di Roma, n. 7845, vol. 415, atti privati).

N. 13921, trascritto il 20 novembre 1934.

Trasferimento totale dall'International Time Recording Co. a New York, all'International Business Machines Corporation, costituita con le leggi dello Stato di New York, a New York, della privaiva industriale n. 309277 reg. gen.; con decorrenza dal 28 settembre 1932, per l'invenzione dal titolo:

« Orologio elettrico ».

(Atto di cessione del 29 dicembre 1933, registrato il 17 novembre 1934 all'ufficio demaniale di Roma, n. 7845, vol. 415, atti privati).

N. 13922, trascritto il 20 novembre 1934.

Trasferimento totale dall'International Time Recording Co., a New York, all'International Business Machines Corporation, costituita con le leggi dello Stato di New York, a New York, della privativa industriale n. 309335, reg. gen.; con decorrenza dal 3 ottobre 1932, per l'invenzione dal titolo:

« Dispositivo elettrico di sincronizzazione per orologi ».

(Atto di cessione del 29 dicembre 1933, registrato il 17 novembre 1934 all'ufficio demaniale di Roma, n. 7845, vol. 415, atti privati).

N. 13923, trascritto il 20 novembre 1934.

Trasferimento totale dall'International Time Recording Co., a New York, all'International Business Machines Corporation, costi-

tuita con le leggi dello Stato di New York, a New York, della privativa industriale n. 318517 reg. gen.; con decorrenza dal 4 ottobre 1932, per l'invenzione dal titolo:

« Perfezionamenti ai sistemi di orologi sincronizzati ed agli orologi secondari di questi sistemi ».

(Atto di cessione del 29 dicembre 1933, registrato il 17 novembre 1934 all'ufficio demaniale di Roma, n. 7845, vol. 415, atti privati).

Roma, dicembre 1935 - Anno XIV

Il direttore: P. BISES.

(1097)

MINISTERO DELL'AGRICOLTURA E DELLE FORESTE

Scioglimento dell'Amministrazione del Consorzio irriguo Destra Mincio in provincia di Mantova e nomina del commissario straordinario.

Con decreto Ministeriale 7 aprile 1936, n. 1698, è stata sciolta l'Amministrazione del Consorzio irriguo Destra Mincio con sede in Volta Mantovana (Mantova) e la gestione dell'Ente viene affidata al commissario straordinario governativo dott. ing. Gianfrancesco Mari, al quale spetteranno tutti i poteri che a norma di legge e di statuto competono al presidente, alla deputazione amministrativa e all'assemblea del Consorzio stesso.

(1109)

Approvazione dello statuto del Consorzio di miglioramento fondiario dei terreni incolti del comune di Cassano Magnago (Varese).

Con decreto Ministeriale 23 aprile 1936, n. 2121, è stato approvato, con alcune modifiche, lo statuto del Consorzio di miglioramento fondiario dei terreni incolti del comune di Cassano Magnago, provincia di Varese.

(1110)

ISTITUTO PER IL CREDITO NAVALE

Preavviso riguardante l'estrazione di titoli rappresentanti obbligazioni « Serie speciale 5 % » - Obbligazioni 6,50 % Serie ordinaria (1ª emissione) - ed obbligazioni 6,50 % Serie speciale « Società Italia » (Flotte Riunite Cosulich - Lloyd Sabaudo - Navigazione generale).

Si notifica che il giorno 15 maggio 1936-XIV, incominciando alle ore 9, si procederà presso la sede dell'Istituto, in via Vittorio Veneto n. 89, alle seguenti operazioni:

a) *In ordine alle obbligazioni « Serie speciale 5 %)*:

1. Abbruciamento di titoli al portatore sorteggiati nelle precedenti estrazioni e rimborsati dal 1° luglio al 31 dicembre 1935-XIV.

2. Annullamento di n. 13.336 obbligazioni per un capitale nominale di L. 6.668.000, rappresentate da 166 titoli unitari, 300 titoli quintupli, 667 titoli decupli e da 200 titoli di 25 obbligazioni, costituenti la quota da ammortizzare, sulla suindicata Serie Speciale, nel 1° semestre 1936, in base al piano di ammortamento della Serie stessa.

L'estinzione delle suddette n. 13.336 obbligazioni, acquistate sul mercato, viene effettuata in luogo del sorteggio, a norma delle condizioni d'emissione riportate a tergo dei titoli.

b) *In ordine alle obbligazioni 6,50 % Serie ordinaria (1ª emiss.)*:

1. Abbruciamento di titoli al portatore sorteggiati nelle precedenti estrazioni e rimborsati dal 1° luglio al 31 dicembre 1935-XIV.

2. Annullamento di n. 5860 obbligazioni, pari a nominali lire 2.930.000 - rappresentate da 586 titoli decupli - costituenti la quota da ammortizzare nel 1° semestre 1936 sulla suindicata Serie, in base al piano di ammortamento della Serie stessa.

L'estinzione delle suddette n. 5860 obbligazioni, acquistate sul mercato, viene effettuato in luogo del sorteggio, a norma delle condizioni d'emissione riportate a tergo dei titoli.

c) *In ordine alle obbligazioni 6,50 % Serie speciale « Società Italia » (Flotte Riunite Cosulich - Lloyd Sabaudo - Navigazione Generale)*:

1. Abbruciamento di titoli al portatore, sorteggiati nelle precedenti estrazioni e rimborsati dal 1° luglio al 31 dicembre 1935;

2. Estrazione a sorte dei seguenti titoli:

N. 376 titoli di 1 obbligazione;
» 333 » » 5 obbligazioni;
» 802 » » 10 »
» 318 » » 25 »

e così in totale n. 1829 titoli per n. 18.011 obbligazioni pari a nominali L. 9.005.500.

Le obbligazioni da estinguere nel 1° semestre 1936, in base al piano di ammortamento, ammontano a n. 23.080 pari a nominali L. 11.540.000, rappresentate da 385 titoli unitari, 403 titoli quintupli, 1.058 titoli decupli e 404 titoli di 25 obbligazioni. L'estrazione viene limitata alle sopraindicate n. 18.011 obbligazioni poichè alla estinzione delle residuali n. 5.069 è stato provveduto mediante acquisto sul mercato.

3. Abbruciamento dei seguenti titoli al portatore acquistati per l'estinzione:

N. 9 titoli di 1 obbligazione;
» 70 » » 5 obbligazioni;
» 256 » » 10 »
» 86 » » 25 »

e così in totale n. 421 titoli per n. 5.069 obbligazioni pari a nominali L. 2.534.500.

Alle suddette operazioni potrà assistere il pubblico.

Con successiva notificazione saranno pubblicati i numeri dei titoli sorteggiati.

Roma, addì 29 aprile 1936 - Anno XIV

Il presidente: A. BENEDUCE.

(1121)

CONCORSI

REGIA PREFETTURA DI TRAPANI

Proroga del termine per la presentazione delle domande per la partecipazione al concorso per medico condotto nel comune di Marsala e per levatrice condotta nel comune di Vita.

Il termine per la presentazione delle domande e relativi documenti per la partecipazione al concorso bandito nel n. 80 della *Gazzetta Ufficiale* 6 aprile 1936-XIV, per un posto di medico condotto nel comune di Marsala e un posto di levatrice condotta nel comune di Vita è stato prorogato al 15 luglio p. v. con decreto Prefettizio del 14 aprile 1936-XIV.

(1081)

REGIA PREFETTURA DI BERGAMO

Graduatoria del concorso a posti di levatrice condotta.

IL PREFETTO DELLA PROVINCIA DI BERGAMO

Visti gli atti relativi al concorso a posti di levatrice condotta pubblicato in data 25 maggio 1935-XIII;

Viste le domande delle concorrenti circa la indicazione delle sedi da loro preferite;

Vista la graduatoria della Commissione giudicatrice;

Visto l'art. 55 R. decreto 11 marzo 1935-XIII, n. 281;

Decreta:

Risultano vincitrici del concorso secondo l'ordine della graduatoria e secondo l'ordine delle preferenze circa i posti messi a concorso le seguenti:

1. Per la condotta di Almenno S. Salvatore: Sperolini Camilla.
2. Per la condotta di Ardesio: Teani Alma.
3. Per la condotta di Bolgare: Roggeri Elvira.
4. Per la condotta di Cavernago: Spinelli Irene.
5. Per la condotta di Ciserano: Gazzamenti Adele.
6. Per la condotta di Gandino: Bianchi Gemma.
7. Per la condotta di Gorlago: Pedersoli Caterina.
8. Per la condotta di Olmo al Brembo: Donati Marcella.
9. Per la condotta di Terno d'Isola: Pezzani Ada.
10. Per la condotta di Villongo: Cadei Elisabetta.
11. Per la condotta di Suisio: Bonasio Angela.
12. Per la condotta di Cenate d'Argon: Toccagni Maria.
13. Per la condotta di Marne: Donda Bice.
14. Per la condotta di Tavernola Bergamasca: Bertocchi Barbara.

Restano disponibili, per difetto di concorrenti, le condotte di Dossena, Misano Gera d'Adda, Vedeseta e Vigolo.

Bergamo, addì 16 aprile 1936 - Anno XIV

Il Prefetto.

(1114)

MUGNOZZA GIUSEPPE, *direttore* SANTI RAFFAELE, *gerente*

Roma — Istituto Poligrafico dello Stato - G. C.